

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

CONTO CORRENTE ONLINE B1

Gentile Cliente,

di seguito le istruzioni operative per richiedere ed attivare il conto corrente bancario on line, riservato alle sole persone fisiche.

- 1) Leggere attentamente tutta la documentazione presente nel sito internet della Banca, nella area/sezione in cui è possibile trovare tutte le informazioni utili sul funzionamento e le condizioni di utilizzo del conto e dei servizi ad esso funzionalmente collegati.
- 2) Inserire - tenendo a portata di mano la carta di identità (o altro documento di identità in corso di validità) e codice fiscale - tutti i dati richiesti nell'apposito form del conto corrente online , con particolare attenzione a quelli obbligatori, contrassegnati con asterisco.
- 3) Verificare che il form di cui al precedente punto 2) contenga tutte le informazioni corrette richieste per ogni intestatario.
- 4) Stampare il Contratto in duplice copia.
- 5) Leggere l'attestazione fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni CRS e FATCA (ai sensi della L. 174 del 27 novembre 2015) riportata da pagina 25 del contratto volta alla compilazione della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E' prevista una autocertificazione per ciascun intestatario.
- 6) Firmare il Contratto in tutte le sue parti. Per ciascuna copia di Contratto apporre le seguenti 8 firme negli appositi spazi :

pag 5 richiesta 1 firma	pag 23 richieste 2 firme HB	Pag 27 completare/firmare modulo FATCA
pag 6 richiesta 1 firma	pag 24 completare/firmare modulo BIA	Pag 28 completare/firmare modulo FATCA
pag 20 richieste 3 firme	pag 25 completare/firmare modulo CRS	
pag 21 richiesta 1 firma	Pag 26 completare/firmare modulo CRS	

- 8) Verificare che il Contratto sia completo in tutte le sue parti, in particolare nei punti in cui è richiesta la compilazione manuale.
- 9) Caricare nel portale copia della carta di identità (fronte e retro) o altro documento d'identità valido ed il tesserino del codice fiscale.
- 10) avvalersi della procedura di identificazione secondo la seguente modalità: bonifico di importo minimo € 0,01 e massimo di € 100,00 RICONOSCIMENTO AUI proveniente da un conto corrente presso un altro intermediario di cui Lei è intestatario per il quale è stato identificato di persona nell'ambito di un diretto contatto con l'intermediario presso il quale il conto è acceso. Fermo quanto precisato al termine delle presenti istruzioni operative, l'importo bonificato verrà accreditato su un conto corrente intestato alla nostra Banca dedicato a fini identificativi. Le coordinate ed il codice identificativo da riportare nella causale del bonifico sono i seguenti:

Coordinate IBAN	SM51G08540098000000800102
Codice identificativo Nr. Pratica	

In questo caso, in fase di inserimento dei dati Le verrà richiesto di indicare le coordinate IBAN del conto corrente dal quale invierà il bonifico. Ciò, ai fini dell'assolvimento da parte della nostra Banca degli obblighi di adeguata/rafforzata verifica della clientela ai sensi e per gli effetti della vigente normativa anticiclaggio (Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.m.i, DL 21 gennaio 2016 n. 4 ed Istruzione AIF 19 Aprile 2018 n.1). Fino al completamento delle procedure operative adottate dalla nostra Banca per adempiere ai richiamati obblighi di adeguata/rafforzata verifica, il conto corrente bancario on line non potrà essere attivato.

- 11) Alla ricezione della contrattualistica, inviataLe a mezzo posta elettronica, procedere ad Inviare le due copie del Contratto firmato, le fotocopie dei documenti firmati indicati al precedente punto 9) all'indirizzo :

CASELLA POSTALE 1 BSM
47896 – FAETANO – REPUBBLICA DI SAN MARINO

Le ricordiamo che il conto corrente bancario online sarà attivato una volta completate le procedure operative adottate dalla Banca per adempiere agli obblighi di adeguata/rafforzata verifica della clientela ai sensi e per gli effetti della citata normativa anticiclaggio. Nel caso di esito positivo delle suddette attività, verrà informato - mediante un'apposita comunicazione all'indirizzo e-mail indicato in Contratto - circa il momento dell'attivazione del rapporto, dal quale decorreranno anche gli effetti del Contratto medesimo. Nella predetta comunicazione, verranno altresì fornite le istruzioni operative per l'accesso al portale del conto corrente bancario online nella sezione riservata.

Le precisiamo altresì che, nel caso di esito positivo delle suddette attività, la somma da Lei bonificata verrà accreditata dalla nostra Banca sul Suo conto corrente online; in caso contrario, la somma Le verrà accreditata nuovamente sul conto d'origine.

Per qualsiasi necessità la nostra Banca è a Sua disposizione .

Cordiali saluti.

FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE ONLINE: INFORMAZIONI SULLA BANCA

DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA	Banca di San Marino S.p.A. - Faetano 1920
SEDE LEGALE	Strada della Croce, 39 – 47896 Faetano –Repubblica San Marino
CAPITALE SOCIALE	€ 114.616.800,00 i.v.
ISCRIZIONE AL REGISTRO SOGGETTI AUTORIZZATI	n. 49
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE CAPOGRUPPO	n. IC002
ISCRIZIONE TRIBUNALE	n. 2430 del 14/03/2001
CODICE OPERATORE ECONOMICO	SM00476
CODICE ABI	8540
NUMERO TELEFONO / FAX	0549 873411
NUMERO FAX	0549 873401
SITO INTERNET	www.bsm.sm
INDIRIZZO E-MAIL	info@bsm.sm

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO CONTO CORRENTE ONLINE

CARATTERISTICHE

Struttura e funzione economica

Come indicato nel documento di sintesi relativo al conto corrente online, il conto corrente medesimo è un conto corrente bancario riservato alle sole persone fisiche, aperto ed utilizzato principalmente via internet; esso richiede, pertanto, l'attivazione anche del servizio di internet banking. Il conto corrente online garantisce altresì l'accesso ai servizi di pagamento. Inoltre al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, domiciliazione delle bollette..

CHE COSA SONO I SERVIZI DI PAGAMENTO

Con la prestazione di servizi di pagamento, la banca offre al proprio cliente la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti a e da terzi, utilizzando il conto corrente acceso presso la stessa banca. Gli ordini di pagamento pervengono alla banca o direttamente dal suo cliente pagatore oppure dal beneficiario, dietro rilascio, da parte del pagatore, di una preautorizzazione, conferita alla sua banca, di addebito sul conto del pagatore medesimo. Appartengono alla prima categoria: il bonifico, il bollettino bancario Freccia, il MAV, il bollettino postale e le Ri.Ba.; appartengono alla seconda gli addebiti diretti.

CHE COS'E' L'INTERNET BANKING

Con il servizio di Internet Banking il cliente può effettuare, accedendo al sito internet della banca oppure direttamente al sito www.bsmweb.sm le operazioni di interrogazione e di disposizione rese disponibili dalla banca.

Per accedere ai servizi – con le modalità indicate nell'apposita documentazione reperibile presso le filiali e sul sito internet della banca nonché sul sito www.bsmweb.sm - il cliente deve utilizzare un personal computer (pc) con collegamento ad internet.

L'utilizzo del servizio è consentito – fermo il rispetto, per le operazioni dispositive, dei limiti operativi costituiti dal margine disponibile o dai diversi limiti di tempo in tempo concordati- nei giorni e negli orari di funzionamento stabiliti in contratto, fatto salvo quanto diversamente comunicato dalla banca con apposite comunicazioni scritte, ovvero mediante comunicazioni sulle pagine internet del servizio.

La banca prevede l'utilizzo da parte del cliente di apposite Chiavi di sicurezza: un "Codice Utente", vale a dire un codice numerico in chiaro assegnato dalla banca per l'identificazione del cliente che rimane immutato per tutta la durata del contratto; una "Password", vale a dire un codice numerico riservato che, associato al Codice Utente, consente l'accesso ai servizi e l'utilizzo dei medesimi. Inoltre è previsto un "Numero di Cellulare Principale": si intende il numero di cellulare comunicato dal cliente in sede di apertura del rapporto, quale misura di sicurezza da utilizzare in sede di primo accesso; è onere della banca provvedere a comunicare tempestivamente e a rendere edotto il cliente degli eventuali ed ulteriori utilizzi del medesimo ed il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica del numero di cellulare associato al servizio.

La banca, trasmette al cliente la password di primo accesso in modalità sicura, per il tramite di un sms al numero di cellulare comunicato, e comunque disgiuntamente dalla sottoscrizione del contratto. Il Codice Utente unitamente alla Password consente di effettuare, tramite rete telematica e con l'utilizzo di adeguati sistemi di sicurezza (ad esempio, il token fisico e virtuale, attività di interrogazione, prenotazione e disposizione.

Il cliente è identificato da parte della banca esclusivamente mediante la verifica del Codice Utente e della Password ed è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell'interesse del cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento.

L'accesso ai servizi sopra citati è, altresì, possibile mediante reti mobili per telecomunicazioni cellulari, mediante il servizio App Mobile di Banca di San Marino.

Tra i principali rischi connessi ai servizi di pagamento ed internet banking funzionalmente collegati al conto corrente on line vanno tenuti presente:

- sospensioni o interruzioni del servizio per motivi tecnici o di forza maggiore; la banca non è responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni;
- mancata fornitura del servizio internet banking in conseguenza di cause non imputabili alla banca tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e, in genere, a ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza;
- utilizzo indebito da parte di terzi del Codice Utente e della password nonché dei sistemi di sicurezza, utilizzati per accedere al servizio; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del Codice Utente e della password (che non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento) oltre che dei sistemi di sicurezza; va altresì osservata la massima riservatezza nell'uso dei medesimi;
- rischi di operazioni fraudolente connessi alla mancata corretta gestione della sicurezza del dispositivo personale (a titolo esemplificativo: personal computer, smartphone, tablet pc, etc.).

Per i servizi di pagamento, i rischi per il cliente pagatore sono quelli connessi a disguidi tecnici (non giustificabili con i casi di forza maggiore) che impediscano all'ordine impartito di pervenire correttamente e nei tempi previsti sul conto del beneficiario, nel qual caso costui può chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, i danni al pagatore ed eventualmente agli intermediari coinvolti. Nel caso di servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste nel non avere la provvista sufficiente sul conto per accettare l'addebito; in questo caso, il beneficiario può rivalersi sul pagatore-debitore per il mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria sottostante l'ordine di pagamento.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Carta di debito Circuito Bancomat® - PagoBancomat® - VPay®

Il servizio carte di debito prevede :

A) PRELEVAMENTO SU SPORTELLI ATM: Struttura e funzione economica

E' il servizio in forza del quale la Banca attraverso il rilascio di una carta di debito, consente al Titolare di effettuare prelievi di denaro – entro massimi di utilizzo stabiliti dal contratto presso sportelli automatici (ATM) riportanti il marchio VISA digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., "Personal Identification Number").

Il servizio consente al Titolare:

di prelevare denaro contante, presso gli sportelli automatici contraddistinti da marchio VISA esistenti nei Paesi aderenti al Servizio, negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autorizzativo, nella moneta avente corso legale nel Paese in cui le rispettive apparecchiature sono installate e migrate allo standard chip EMV. Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno dell'operazione e, di norma, il cambio del giorno lavorativo bancario successivo, nel rispetto comunque di quanto disposto in proposito dalle banche estere e dagli organi a ciò preposti. Nel caso di erroneo utilizzo rispetto alle istruzioni predette o comunque difformi dalle disposizioni contrattuali oppure per motivi di sicurezza, lo sportello automatico può trattenere la carta di debito; in tal caso il Titolare è tenuto a contattare la propria banca. E' previsto l'obbligo del Titolare di non effettuare ulteriori operazioni nelle ipotesi di funzionamento difettoso degli sportelli automatici.

B) PAGAMENTO SU POS: Struttura e funzione economica

E' il servizio in forza del quale il Titolare, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio VISA – V-Pay digitando il citato codice segreto. Per le operazioni di pagamento eseguite su apparecchiature estere, potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino in luogo alla digitazione del P.I.N.

PRINCIPALI RISCHI: Principali rischi (generici e specifici):

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali del servizio.
- possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall'Euro;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta di debito e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta di debito e del P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta di debito, secondo le modalità contrattualmente previste; il titolare è responsabile, fino al momento del blocco della carta di debito, di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della carta di debito. Inoltre, il Titolare è responsabile senza limite nel caso in cui abbia agito con colpa grave o in maniera fraudolenta, ovvero non abbia custodito con ogni cura la carta di debito o il PIN;
- Comunicazione dei dati della carta di debito e delle generalità del titolare a terzi.

Diritto di recesso ex art. X.IV.13 Reg. BCSM 2007-07: il cliente ha diritto di recedere entro otto giorni dalla data di stipulazione del contratto di conto corrente online.

Del rispetto del termine di cui sopra farà prova il timbro posta e riportato sulla raccomandata a.r. inviata dal CLIENTE all'indirizzo della banca, specificato sul contratto.

In caso di recesso nei termini, il CLIENTE ha diritto alla restituzione di qualsiasi somma corrisposta per l'esecuzione del contratto e di qualsiasi spesa sostenuta.

LEGENDA

App: applicazione per dispositivi mobili (intesi quali smartphone e tablet), disponibile negli store (negozi virtuali) convenzionati.

ATM: acronimo inglese (Automated Teller Machine) utilizzato per identificare le apparecchiature automatiche presso cui possono essere effettuate operazioni di prelievo con carte di pagamento. Molti Sportelli ATM consentono di effettuare anche operazioni di ricarica cellulari.

Blocco della Carta di debito: blocco dell'utilizzo della carta di debito a seguito di smarrimento o furto. Viene attivato su richiesta del cliente mediante telefonata ad un numero verde dedicato o alla propria banca. Il blocco della carta di debito deve essere seguito da apposita denuncia di smarrimento/furto della carta di debito alle autorità competenti.

Carta di debito: Strumento di pagamento che consente di prelevare denaro contante dai sportelli automatici e di effettuare acquisti in assenza di liquidità. Il riconoscimento del Titolare avviene generalmente tramite digitazione del P.I.N. ma in taluni casi avviene attraverso la firma della ricevuta di spesa oppure, con il solo utilizzo della carta di debito. Ogni transazione eseguita viene addebitata sul relativo conto corrente.

Circuito VISA – V-Pay: consente al titolare di effettuare acquisti su apparecchiature POS presso gli esercizi convenzionati e prelievi presso gli sportelli automatici ATM che riportano il marchio VISA sia in Italia che all'estero (paesi UE ed extra UE).

Codice terminale: Codice identificativo numerico, assegnato al cliente altrimenti detto codice utente.

Disponibilità somme versate: Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.

Parametro di indicizzazione: Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate.

Parametro Euribor: Tasso nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 1 o 3 o 6 o 12 mesi lettera, rapportato al coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente.

Portale: Sito internet su cui verranno rese disponibili tutte le funzioni informative e dispositive del servizio di internet banking accessibile tramite link www.bsmweb.sm o tramite sito istituzionale www.bsm.sm.

POS: acronimo inglese (Point of Sale Payment) utilizzato per identificare i terminali che consentono di effettuare l'acquisto di beni e servizi mediante l'utilizzo di carte di debito.

Saldo disponibile: Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido: Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

SMS: Acronimo per Short Message Service, indica un breve messaggio di testo inviato da un [telefono cellulare](http://www.bsmweb.sm) a un altro.

Spese per operazione: Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nelle spese di tenuta conto e di invio scalare.

Spese annue per conteggio interessi e competenze: Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratto conto: Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Spread: Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso complessivo da pagare.

T.A.E.G. o T.E.G.: Tasso Annuo Effettivo Globale o Tasso Effettivo Globale.

È l'indicatore del costo totale del finanziamento a seconda della categoria scelta, espresso in punti percentuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

T.A.N.: Tasso Annuo Nominale. È il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.

Tasso a credito: Tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso a debito: Tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso di mora: È il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non rimborsate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso nominale annuo vigente il giorno d'inizio dell'insolvenza.

Tasso fisso: Il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

Tasso indicizzato: Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

Tasso minimo: Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall'andamento dei parametri di indicizzazione specificati nel contratto di finanziamento.

Tasso misto: Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate condizioni specificatamente indicate nel contratto di finanziamento.

Terminale: Postazione di accesso valida per l'accesso al proprio conto online.

Token fisico: dispositivo di autenticazione dotato di display ed in grado di generare codici numerici con cadenza regolare.

Token virtuale: App disponibile presso gli store convenzionati, in grado di generare codici numerici con cadenza regolare

Valute sui prelievi: Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti: Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia fra Banca e Cliente relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Contratto e/o eventuali contestazioni in relazione a operazioni e servizi finanziari, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche con lettera raccomandata all'Ufficio Reclami istituito dalla Banca, all'indirizzo di seguito indicato o consegnato all'Agenzia dove è intrattenuto il rapporto. L'indirizzo è il seguente:

- BANCA DI SAN MARINO SPA

Ufficio Reclami c/o Servizio Legale

STRADA DELLA CROCE N. 39 47896 FAETANO - REPUBBLICA DI SAN MARINO

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Resta ferma la facoltà per entrambe le Parti di ricorrere all'autorità giudiziaria in ogni momento anche se pendente la procedura di reclamo.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ONLINE

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni economiche riservate al C/C n° _____, NDG n° _____ :
nato il _____ a _____

INTESTATARI RAPPORTO

RAGIONE SOCIALE	DATA di NASCITA/DATA di COSTITUZIONE	LUOGO di NASCITA/LUOGO di COSTITUZIONE	Cod. ISS/Cod. COE	RESIDENZA/SEDE LEGALE

di seguito Cliente/i

TASSI A DEBITO		
Utilizzi fino a		€ 0,00
Descrizione Indice(*)	Euribor 3m 365 med.mese prec.	
Spread		+10,0000
Tasso Minimo		10,0000%
Tasso Annuo Nominale		10,0000%
TEG		10,3813%

TASSI A DEBITO EXTRAFIDO		
Utilizzi oltre		€ 0,00
Descrizione Indice(*)	Euribor 3m 365 med.mese prec.	
Spread		+12,0000
Tasso Minimo		12,0000%
Tasso Annuo Nominale		12,0000%
TEG		12,5509%

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		
Entro Fido		0,3750%
Extra Fido		0,5000%

CONDIZIONI VARIE		
Periodicità liquidazione scalare		Trim. Dare/Avere
Valuta su prelevamento contante		Stesso Giorno
Divisore numeri (**)		360 D / 365 A
Spese invio scalare		€ 0,00
Spese di tenuta conto trimestrali		€ 0,00
Periodicità invio estratto conto		Trimestrale
Spese estinzione c/c		€ 0
Premio assicurazione annuale		€ 0,00
Spese invio documento di sintesi		€ 0
Sistemazione partite sospese		€ 10,00
Commissione accredito pensione Inps		€ 0,60
Recupero spese per ricerche su banche dati, perizie, visure.		Max € 1.000,00

- internet banking		
Bonifico SCT SEPA	Ordinario	€ 0,50
	Stipendi	€ 0,50
Bonifico su Banche Rsm	Ordinario	€ 0,50
	Stipendi	€ 0,50
Bonifico Interno Bsm	Ndg diversi - Ordinario	€ 0,00
	Ndg diversi - Stipendi	€ 0,00
Bonifico Interno Bsm	Ndg uguali (giroconto)	€ 0,00
Bonifico Urgente		€ 25,00

ADDEBITI DIRETTI (Sepa Direct Debit)		
Termini riaccredito operazione		Giorno di scadenza
Termini Rimborso SDD Core/ B2B		8 settimane
Termini riaccredito operazione SDD Core		Giorno di scadenza
Termini di sospensione addebiti diretti		13 mesi

ASSEGNI RICHIAMATI, INSOLUTI, PROTESTATI, CIT		
Spese assegno rich. italiano		€ 18,00 <small>(oltre a quelle richieste dalla Banca Trattaria)</small>
Spese su assegno insoluto o protestato italiano		€ 13,00 <small>(oltre a quelle richieste dalla Banca Trattaria)</small>
Spese assegno insoluto, protestato o rich. RSM		€ 4,34 <small>(oltre a quelle richieste dalla Banca Trattaria)</small>
Spese richiesta copia assegno negoziato		€ 10,00
Valuta di addebito impagato		Giorno di negoziazione
Recupero spese negoziazione assegno con procedura di back-up		€ 12,50

TASSI A CREDITO		
Importi oltre		€ 200.000,00
Descrizione Indice		Tasso fisso
Spread		+1,0000
Tasso Minimo		0,0000%
Tasso Annuo Nominale		1,0000%
TEG		1,0038%
Importi fino a		€ 200.000,00
Descrizione Indice		Tasso fisso
Spread		+0,7500
Tasso Minimo		0,0000%
Tasso Annuo Nominale		0,7500%
TEG		0,7521%
Importi fino a		€ 100.000,00
Descrizione Indice		Tasso fisso
Spread		+0,5000
Tasso Minimo		0,0000%
Tasso Annuo Nominale		0,5000%
TEG		0,5009%
Importi fino a		€ 50.000,00
Descrizione Indice		Tasso fisso
Spread		+0,2500
Tasso Minimo		0,0000%
Tasso Annuo Nominale		0,2500%
TEG		0,2502%

SPESE - ALTRE		
Imposte e Tasse (***)		A carico del cliente
Spese invio estratto conto		€ 0,00
Spese prima operazione (***)		€ 0,00
Spese operazioni successive		€ 0,00

COMMISSIONI BONIFICI ESTERO		
IN PARTENZA	Commissioni d'intervento	0,15% min. 6,00€
	Spese per CVS	€ 3,00
	Spese eventuali emendamenti (rich.mod.dat. incongruenti)	€ 15,00
	Spese fisse bonifici fino a € 10.000	€ 9,00
	Spese fisse bonifici oltre € 10.000	€ 14,00
	Spese agg. bonifici OUR fino a € 12.500	€ 15,00
	Spese agg. bonifici OUR da 12.501 a 50.000 €	€ 40,00
	Spese agg. per bonifici OUR oltre 50.000	€ 100,00
IN ARRIVO	Commissioni d'intervento	0,15% min. 6,00 €
	Spese per CVS	€ 3,00
	Spese fisse bonifici fino a € 10.000	€ 9,00
	Spese fisse bonifici oltre € 10.000	€ 14,00
	Bonifici su estero in arrivo da Banche Italiane	€ 3,00

TASSO DI CAMBIO		
-Valute USD/GBP/CHF/AUD/CAD/JPY: + 0,50% su tasso di cambio applicato da controparte;		
-Valute non USD/GBP/CHF/AUD/CAD/JPY: tasso di cambio disponibile al momento dell'esecuzione dell'operazione.		

GESTIONE CARTA DI DEBITO BANCOMAT / VPAY		
Spese invio carta di debito		€ 0,00
Emissione carta di debito		€ 0,00
Blocco carta di debito per furto o smarrimento		€ 10,00
Prelievo da Sportello Atm non Banca di San Marino		€ 2,00

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE		
Copia Documento successivo al 31/01/2010		€ 5,00
Copia documento antecedente al 31/01/2010		€ 10,00
Dichiarazione di sussistenza credito/debito ad uso		€ 50,00
Accertamento di certificazione a fini fiscali		€ 25,00

INTERNET BANKING		
Canone trimestrale BsmWeb Home		€ 0,00
Richiesta token virtuale		€ 10,00
Rigenerazione Password BsmWeb		€ 2,00
Invio SMS di notifica		€ 0,15

Recupero spese per richiesta copia semplice assegno neozionato CIT	€ 5,00
Recupero spese per richiesta copia conforme assegno neozionato CIT	€ 20,00

SPESE PER CERTIFICAZIONE	
Dichiarazione di successione	€50,00
Dichiarazione per revisori contabili/certificatori di	€ 200,00

TERMINI DI RECESSO PER LA BANCA	
Non inferiore ad un giorno dalla data indicata nella comunicazione	

CAUSALI CHE NON GENERANO ONERI FINANZIARI		
10 EMISS. ASSEGNO CIRCOL.	43 PAGAMENTO TRAMITE POS	26 VS. DISP. A FAVORE DI
11 PAGAMENTO UTENZE	48 BONIFICO A VS. FAVORE	30 ACCR. EFFETTI SBF
14 CEDOLE E DIVIDENDI	52 PRELEVAMENTO	34 DISP. GIROCONTO
16 COMMISSIONI	60 RETTIFICA VALUTA	ZD PAG. SERVIZIO TELEFON.
18 INTERESSI E	68 STORNO OPERAZIONE	ZE PAG.SERV. ACQUA/GAS
9 IMPOSTE E TASSE	78 VERSAMENTO CONTANTE	66 SPESE
24 INC.DOCUMENTI	Z2 VERS. ASSEGNI BANCARI	Z3 VERS A/C ALTRI IST.

(*) Qualora il presente contratto sia regolato a tasso variabile indicizzato, nel caso in cui per eventi anche eccezionali il parametro di riferimento scenda al di sotto dello zero, questi si intenderà comunque pari a zero, a cui sarà poi sommato lo spread indicato.

(**) In caso di anno bisestile: 360 D / 366 A

(***) Ove previsto, può richiedersi l'esenzione fiscale prevista per legge.

Il calcolo degli interessi viene effettuato con il metodo scalare amburghese, ossia attraverso il quoziente fra i numeri (ottenuti moltiplicando i saldi del conto per i giorni che decorrono dalla valuta dell'operazione a quella successiva) ed il divisore.

CARTE DI DEBITO BANCOMAT/PAGOBANCOMAT/V-PAY

Massimali di Prelievo e Pagamenti (PLAFOND)	IMPORTO DISPONIBILE	
	GIORNALIERO	MENSILE
A) Carta di debito : prelievi di contante a San Marino, Italia presso sportelli automatici o sportello ATM	€ 250,00	€ 1.500,00
B) Pagamenti a San Marino, Italia presso esercizi convenzionati al circuito PagoBancomat ®	€ 1.000,00	€ 1.000,00
C) Visa V-Pay / Sportello ATM: prelievi di contante a San Marino, Italia e zona Euro presso sportelli automatici o sportello ATM	€ 500,00	€ 1.500,00
D) Pagamenti a San Marino, Italia e zona Euro presso esercizi convenzionati circuiti VISA	€ 2.000,00	€ 2.000,00
E) Prelievo Sportello ATM Aziendale	/	/

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Spese di rilascio / Sostituzione tessera (per le tessere a scadenza)	€ 0,00 / € 0,00
Spese annuali di gestione	€ 0,00
Spese di blocco tramite numero verde in Italia/numero verde all'Estero - Spese di blocco/sblocco tramite la Banca - Spese annuali di mantenimento blocco	€ 10,00
Invio SMS	SI
Periodo di addebito SMS	Trimestrale
Importo minimo per invio	€ 30,00
Spesa per invio SMS da € 30,00 fino a € 100,00	€ 0,15
Spesa per invio SMS importi superiori a € 100,01	€ 0,00
Termini di recesso (art. 9 comma 1)	10 GG
	COMMISSIONI
BANCOMAT® /VISA V-PAY- ATM Prelievo di contante presso Sportello ATM della Banca di San Marino	€ 0,00
BANCOMAT® /VISA V-PAY- ATM Prelievo di contante in Europa e San Marino presso Sportello ATM di altre Banche	€ 2,00

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Banca di San Marino S.p.A. aderisce al Fondo di garanzia dei depositanti istituito per legge nella Repubblica di San Marino. In caso di insolvenza della Banca, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 Euro o, in caso di valute diverse dall'Euro, al relativo controvalore dal Fondo di garanzia. Il Fondo, in alcuni casi, garantisce i depositi oltre al limite di 100.000 Euro nei nove mesi successivi al loro accredito o dal momento in cui tali depositi diventano disponibili. Le informazioni relative alla copertura oltre il predetto limite sono riportate nel modulo "Informativa per i depositanti" Il limite si applica a ciascun depositante, per la rispettiva quota parte, anche in caso di depositi cointestati. Si informa inoltre che sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte del Fondo di garanzia dei depositanti:

a) i DEPOSITI effettuati da altre banche, sammarinesi o estere, in nome proprio e per proprio conto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo III.1.4 comma 4 del presente Regolamento, ivi inclusi i DEPOSITI derivanti dai fondi propri, così come definiti ai sensi degli articoli VII.II.2 e VII.II.3 del Regolamento 2007-07.

b) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna definitiva per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale straniera;

c) i depositi di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche, quandanche già cancellati dal registro dei Soggetti Autorizzati, e i Depositi di imprese non iscritte nel predetto registro ma che svolgano comunque all'estero attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF ;

d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

e) i depositi dei fondi pensioni;

f) i depositi delle autorità pubbliche;

g) i titoli di debito emessi dalla banca (obbligazioni incluse) e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari e operazioni in titoli (tra cui i pronti contro termine), fatta eccezione per i depositi temporanei sul conto tecnico, strumentale ad un mandato di gestione patrimoniale individuale, conferito dal Depositante alla banca stessa;

Non costituiscono DEPOSITI e non sono quindi ammissibili alla protezione del FONDO i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca:

a) la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo;

b) il cui capitale non è rimborsabile alla pari o è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo."

Il/la Cliente/i dichiara/no di accettare espressamente le suindicate condizioni economiche

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i
tramite procedura Online www.bsm.sm

Firma/e Cliente/i

(Firma obbligatoria)

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

In considerazione del fatto che il Cliente ha esercitato il diritto di avvalersi della "informazione precontrattuale", la Banca ne prende atto e si impegna al mantenimento delle condizioni economiche sopra riportate, nel documento di sintesi, e delle condizioni normative retro riportate nel presente contratto, quale proposta contrattuale, fino alla chiusura del giorno lavorativo successivo a quello della consegna.

DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso ex art. X.IV.13 Reg. BCSM 2007-07 : il Cliente ha diritto di recedere entro otto giorni dalla data di stipulazione del contratto di conto corrente on-line. Del rispetto del termine di cui sopra farà prova il timbro posta e riportato sulla raccomandata a.r. inviata dal CLIENTE all'indirizzo della banca, specificato sul contratto. In caso di recesso nei termini, il CLIENTE ha diritto alla restituzione di qualsiasi somma corrisposta per l'esecuzione del contratto e di qualsiasi spesa sostenuta.

SOTTOSCRIZIONE

Il Cliente/i, preso atto di quanto sopra esposto, al solo positivo esito delle verifiche ai fini anticiclaggio successive al primo bonifico eseguito alla Banca, richiede l'attivazione di un conto corrente come segue: Numero :

- Denominazione :
 Codice IBAN :

il/i Cliente/i dichiara/no alla Banca che ai fini dell'invio delle comunicazioni (corrispondenza) e/o variazioni contrattuali ai sensi degli art. 5 e art. 14 il domicilio eletto, se diverso da quello di residenza, è il seguente :

Il Cliente prende atto che tutta la documentazione relativa al presente rapporto contrattuale ed ai servizi specifici in esso inclusi, ad eccezione delle comunicazioni che per loro natura prevedano l'inoltro in forma scritta, verranno rese disponibili unicamente all'interno del servizio specifico (www.bsmweb.sm). Il Cliente autorizza e manleva la Banca dalla stampa e dall'inoltro del cartaceo al domicilio eletto dal Cliente.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a contattarlo ai recapiti telefonici e mail sottoindicati, si impegna altresì a comunicare alla Banca ogni variazione anagrafica.

Luogo e data di pugno dell/i Cliente/
tramite procedura Online www.bsmweb.sm

Firma/e Cliente/i (obbligatoria)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sezione A – Norme che disciplinano il rapporto Banca - Cliente

Art. 1 Il contratto è ispirato al principio di uniformità, a tutela dei contraenti e della sicurezza delle transazioni economiche.

Art. 2 La diligenza che incombe alla Banca nell'assolvimento del proprio incarico va commisurata alla sua qualificazione professionale, all'interesse specifico del Cliente e alla natura dell'attività svolta. Anche il Cliente dovrà altresì comportarsi con diligenza. Per gli eventuali reclami in merito al rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio competente istituito presso la Banca stessa.

Art. 3 La Banca è tenuta a mettere a disposizione del Cliente le più opportune informazioni relative all'esecuzione del contratto. Il Cliente è informato del sistema di esecuzione degli incarichi conferiti alla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.

In particolare il Cliente dichiara di essere altresì informato che la Banca trasferisca l'amministrazione dei titoli e l'esecuzione di compravendita e di pagamento, a una banca di sua scelta.

Art. 4 Il Cliente autorizza la Banca, in deroga al segreto bancario, a comunicare a terzi ed a trattare i propri dati personali, qualora sia necessario, per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale lo stesso è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste del Cliente.

Resta inteso che la Banca non è tenuta all'osservanza del segreto bancario ogni qual volta ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 36 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005 (c.d. LISF). Più specificatamente, ai sensi della normativa in vigore, ed in particolare:

- della Legge n. 92/2008 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e successive modifiche ed integrazioni,
- della Legge n. 70/1995 che regola la Raccolta Informatizzata dei Dati Personali e successive modifiche ed integrazioni;
- della normativa secondaria vigente emanata dagli Organismi di Vigilanza sammarinesi,

il Cliente prende atto che la documentazione presentata alla Banca ai fini dell'identificazione della Clientela e degli obblighi di Adeguata Verifica della stessa potrà essere oggetto di condivisione, tra le società del Gruppo Banca di San Marino, fermo restando, da parte della Banca e di tutte le società e dipendenti del Gruppo, l'obbligo al segreto bancario, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 165/2005 sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il Cliente prende inoltre atto che per Gruppo Banca di San Marino, si intende l'insieme delle società vigilate sammarinesi, la cui partecipazione di maggioranza è riferibile a Banca di San Marino S.p.A., attualmente così individuate:

- Leasing Sammarinese SpA
- Banca Impresa di San Marino SpA.

Art. 5 Il Cliente si impegna ad accettare le condizioni normative ed economiche concordate con la Banca e riportate nei contratti e nei relativi documenti di sintesi. La Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni applicate al rapporto, cosiddette variazioni unilaterali, le quali dovranno essere rese note al Cliente come previsto dalla normativa vigente. In

tal caso il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime come previsto dalla normativa vigente e, di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca è tenuta ad osservare le disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Sono consentite le modifiche contrattuali espressamente accettate dal destinatario della proposta, e comunque le modifiche determinate dalla vigenza di nuove disposizioni imperative e inderogabili nella materia regolamentata.

Art. 6 L'identità personale del Cliente deve essere certa e coerentemente espressa nel rapporto con la Banca.

In particolare il Cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. All'atto dell'apertura del conto e, se richiesto, in occasione dell'effettuazione delle relative operazioni bancarie il Cliente deve fornire alla Banca i propri dati anagrafici ed i documenti validi per la sua identificazione, in conformità alla normativa vigente e alle istruzioni della Banca Centrale.

Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del conto corrente, l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Il Cliente è tenuto a depositare, perché valga quale *specimen* per disposizioni e comunicazioni indirizzate alla Banca, la propria firma [\[CS1\]](#)

Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi.

La Banca controlla le firme del Cliente senza essere tenuta a compiere ulteriori accertamenti per verificarne la legittimità. Essa non assume alcuna responsabilità per le conseguenze di falsificazioni o di vizi di legittimità non rilevati pur usando l'abituale diligenza.

Il Cliente si impegna a fornire alla Banca, sotto la propria personale responsabilità, le variazioni delle informazioni che lo riguardano successivamente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Dette modifiche non saranno comunque opponibili alla Banca fino a quando le stesse non siano comunicate nei modi e nelle forme previste.

Art. 7 La Banca è tenuta al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei propri compiti, qualora versi in colpa grave o dolo, nei limiti dei vantaggi conseguiti. La Banca non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei danni causati per fatto del Cliente ovvero per cause di forza maggiore.

Art. 8 Al fine di consentire alla Banca di eseguire regolarmente i propri compiti, il Cliente è tenuto a costituire le garanzie richieste dalla Banca stessa per la tutela di qualsivoglia ragione di credito, anche futura, che quest'ultima potesse vantare nei suoi confronti nell'ambito delle rispettive

operazioni. Le garanzie dovranno essere proporzionate a dette ragioni di credito ed alle relative proiezioni di rischio.

Art. 9 A tutela di qualsivoglia ragione di credito vantata dalla Banca nei confronti del Cliente le spetta un diritto di compensazione, ancorché i propri crediti non siano liquidi ed esigibili qualora il Cliente minacci con i suoi comportamenti di mettere in pericolo la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni.

Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze sammarinesi, italiane o estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto, che dovrà essere prontamente comunicata al Cliente.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione non provvede al pagamento degli assegni presentati in data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta a meno la provvista.

Se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca deve dare immediata comunicazione scritta al Cliente.

Art. 10 La Banca, ha diritto di garanzia e diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, a soddisfazione di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro anche se non liquido ed esigibile, anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito della Banca verso la stessa persona, in qualsiasi momento sorto pure se non liquido ed esigibile.

La Banca procederà alla consegna al Cliente dei titoli ed effetti insoluti non appena ne entrerà materialmente in possesso, salvo il caso in cui il conto del cliente non presenti la disponibilità sufficiente per l'addebito degli insoluti stessi; in tal caso - fermo restando ogni diritto della Banca di ritenzione, pegno e compensazione per altri crediti - la Banca avrà il diritto di rivalsa ed ogni azione di legge in relazione ai titoli ed effetti insoluti nei confronti del Cliente e dei coobbligati cambiari, al fine di recuperare di quanto dovute dal Cliente per qualunque ragione.

Art. 11 All'atto dell'apertura del conto corrente il Cliente deve indicare il domicilio effettivo o eletto o legale cui gli saranno inviati, con pieno effetto, gli estratti conto, le lettere, eventuali notifiche ed ogni dichiarazione o comunicazione da parte della Banca. Dovrà altresì comunicare alla Banca le successive variazioni del suddetto domicilio; in difetto di tale comunicazione gli invii verranno validamente e con pieno effetto fatti al Cliente all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto alla Banca.

Art. 12 Le comunicazioni, gli ordini e dichiarazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale 06 Agenzia di Faetano ed hanno corso a rischio del Cliente stesso per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. La Banca non assume nessuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che siano causate dal fatto di terzi o comunque non imputabili alla Banca. Sarà cura del Cliente accertarsi che le sue comunicazioni/ordini siano pervenuti alla Banca e siano stati correttamente eseguiti.

Il Cliente avrà cura che ogni comunicazione od ordine in forma scritta, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile e firmati con firma conforme a quella depositata presso la dipendenza della Banca.

Quale presumibile data di invio vale quella figurante sulle copie in possesso della Banca o sulla lista di spedizione.

Art. 13 Tutti i rapporti di dare e avere tra la Banca e il Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

L'estratto conto, nonché il prospetto scalare prodotto in coincidenza della regolazione degli interessi, è inviato dalla Banca al Cliente secondo la periodicità da questo indicata e riportata nel documento di sintesi.

Trascorsi trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento dell'estratto conto, il Cliente, che non abbia ricevuto l'estratto conto, dovrà darne comunicazione

scritta entro i successivi trenta giorni alla filiale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, ai fini di un ulteriore invio.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di non-opponibilità ed in materia di prescrizione.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l'accreditamento con pari valuta delle somme erroneamente addebitate od omesse, entro il termine di prescrizione previsto dalle disposizioni di legge, decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; la rettifica o l'accreditamento sono fatti senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può rivalersi di quanto dovute per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Cliente.

Eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca, per conto del Cliente, devono essere avanzati per iscritto dal Cliente, alla data di ricevimento della comunicazione di esecuzione, inviati in forma scritta. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'operato della Banca si intende approvato, fermo restando la prescrizione prevista dalle disposizioni di legge.

La Banca ha il diritto di richiedere la firma di benestare attestante l'esattezza dei dati

Art. 14 Il rapporto contrattuale si intende a tempo indeterminato; le parti possono recedervi: il Cliente può recedere in qualsiasi momento, tenendo la Banca indenne dai relativi oneri e conseguenze, mentre la Banca è tenuta a dare preavviso nei termini indicati nel documento di sintesi.

La comunicazione di recesso deve risultare da atto scritto e produce effetto dal ricevimento della comunicazione

La Banca può recedere senza l'osservanza del termine di preavviso, qualora il Cliente operi in contrasto con la lettera o lo spirito del contratto e, comunque, in ogni circostanza in cui ricorra un giustificato motivo.

Qualora il conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore alla giacenza minima indicata nel documento di sintesi, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti. Per quanto sopra indicato la Banca si riserva la facoltà di procedere alla chiusura del conto, dandone comunicazione di recesso al Cliente nei termini indicati per le comunicazioni nel documento di sintesi, trattenendo le somme necessarie a tal fine. Ai fini del comma precedente, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in ipotesi di recesso della Banca dall'apertura di credito in conto corrente, che obbliga il Cliente a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca sarà dato al Cliente, con atto scritto che produce effetto dalla ricezione della comunicazione, un preavviso non inferiore ad un giorno, salvo il caso in cui il debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse, o se si siano prodotti eventi che incidano negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che conseguentemente possano costituire pericolo di pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà richiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Art. 15 Il rapporto Banca - Cliente si estingue automaticamente, con obbligo di comunicazione da parte della Banca, ove lo stesso non presenti alcuna consistenza per un periodo di tempo non compatibile con la natura e le finalità del rapporto contrattuale.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 16 Il Cliente assume le proprie obbligazioni verso la Banca in via solidale e indivisibile e ciò vale anche per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

Art. 17 Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto all'art. 12, comma 4 non è tenuta ad

eseguire gli ordini ricevuti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

Art. 18 I saldi presenti sul conto producono interessi al tasso e con le modalità indicate nel documento di sintesi.

Gli interessi dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità concordata con il Cliente come da normativa vigente e indicata nel documento di sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.

Il saldo risultante dalla chiusura periodica o definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita.

Qualora il tasso di interesse sia indicizzato, le variazioni non sono soggette all'obbligo di comunicazione al Cliente.

Qualora alla chiusura definitiva del conto corrente il saldo risulti debitore, il conto corrente medesimo può essere estinto previo versamento della somma dovuta e, qualora ciò non avvenga, su detto saldo continuano a maturare interessi fino alla completa soddisfazione del debito.

Art. 19 La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le clausole contenute nel presente contratto. La Banca può rifiutarsi di eseguire tali incarichi, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al Cliente nelle forme concordate e specificando il motivo medesimo.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca può farsi sostituire o avvalersi nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, al quale è tenuta a trasmettere tempestivamente gli ordini, vigilando sulla regolarità e sulla correttezza della relativa attività. In tali casi l'autorizzazione al consenso e/o trattamento dei dati relativi all'operazione si considera implicito nella richiesta di esecuzione dell'incarico.

In assenza di istruzioni particolari del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.

Col valersi dei servizi dalla Banca s'intendono senz'altro accettate dal Cliente le norme e le condizioni da essa stabilite per i singoli servizi. Il Cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca fino a che l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Per i bonifici da eseguire nei paesi in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso.

E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti.

In relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tale fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Le comunicazioni e gli ordini del Cliente hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata od inesatta esecuzione dell'incarico, sia per insufficiente disponibilità, per inesattezze, incompletezza o tardività delle istruzioni impartite, purché la Banca non sia imputabile di colpa grave.

La Banca è tenuta al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei propri compiti, qualora versi in colpa grave o dolo, nei limiti dei vantaggi conseguiti.

Art. 20 Le imposte e tasse presenti e future che per legge dovessero colpire il presente rapporto e/o i relativi interessi, sono a carico del Cliente.

Nel caso in cui il rapporto sia intestato a una residente nella Comunità Europea si applicherà la tassazione di cui alla Legge n. 81/2005 e successive modifiche (tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore dei residenti nella Comunità Europea).

Art. 21 La Banca può stipulare per conto e nell'interesse del Cliente e/o dei suoi eredi una polizza con una Compagnia assicurativa per il rischio di invalidità permanente o morte conseguenti ad infortunio. Le caratteristiche delle polizze sono riportate in appositi avvisi informativi consegnati al Cliente o esposti presso gli sportelli della Banca.

Nel caso di adesione alla copertura assicurativa, il costo del premio posto a carico del Cliente è indicato nel documento di Sintesi, lo stesso autorizza la Banca ad addebitare in conto corrente il premio assicurativo annuo. L'eventuale liquidazione del capitale assicurato verrà accreditato sul conto corrente del Cliente.

La copertura assicurativa, salvo esplicita rinuncia sottoscritta da parte del Cliente verrà mantenuta in essere e rinnovata di anno in anno fino all'estinzione del conto corrente.

Art. 22 Nel caso in cui sorga una controversia tra Banca ed il Cliente relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, con lettera raccomandata A/R, o consegnato all'Agenzia dove è intrattenuto il rapporto. L'indirizzo è il seguente:

- BANCA DI SAN MARINO SPA c/o Servizio Legale – Ufficio Reclami
Strada Della Croce n. 39

47896 Faetano – Repubblica di San Marino

Fax: 0549 873 461 E-mail: legale@bsm.sm

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Non sussistono forme di composizione stragiudiziale delle controversie ulteriori o diverse dalle procedure di reclamo.

Il ricorso all'Ufficio reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 23 Il presente contratto è regolato dal diritto sammarinese.

Per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la Banca, in occasione, in dipendenza, sull'interpretazione o in esecuzione del presente rapporto, la Giurisdizione competente è esclusivamente quella del Tribunale della Repubblica di San Marino, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. Fermo quanto previsto al primo comma, la Banca potrà adire, a suo insindacabile giudizio, una Autorità giudiziaria diversa da quella della Repubblica di San Marino, purché sia quella in cui la Parte convenuta ha la propria residenza o la propria sede.

Sezione B - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi

Art. 24 All'apertura del conto corrente viene attribuito un numero univoco; il conto corrente può essere utilizzato per rapporti in Euro o in Divisa Estera. Le norme che regolano i conti correnti in divisa estera e i conti correnti in euro utilizzabili in divisa estera, sono disciplinate dalla Sezione "D".

Con l'attivazione del conto corrente il Cliente ha la possibilità di usufruire dei servizi connessi e attivi su di esso.

La Banca si riserva la facoltà di attivare i singoli servizi usufruibili con l'attivazione del conto corrente compreso la convenzione di assegno.

Sono ad esclusivo carico del Cliente le spese e gli oneri fiscali all'operazione posta a essere.

Art. 25 Salvo espressa istruzione contraria, tutte le rimesse ed i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, ed è disponibile non appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi, e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa Banca e dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La Banca può prorogare detto termine solo per cause di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero del personale, verificatesi presso la Banca medesima o presso i corrispondenti. La Banca, rende nota la proroga al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli stampati, ecc.).

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, prima che sia decorso il termine predetto. Tuttavia, qualora la Banca consenta al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni in futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo nell'ipotesi in cui sussista un giustificato motivo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto. La Banca procederà alla consegna al Cliente dei titoli insoluti non appena in suo possesso, salvo il caso in cui il conto non presenti disponibilità, affinché la Banca possa esercitare le azioni più opportune per il recupero di quanto dovuto dal Cliente. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Decorso il termine indicato nel documento di sintesi, la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Art. 26 Qualora tra la Banca e il Cliente non fosse convenuto l'utilizzo del conto anche oltre il saldo creditore, sia pure in via esclusivamente occasionale e transitoria, eventuali passaggi a debito del conto daranno luogo a carico del Cliente all'obbligo di pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro onere accessorio, come indicato nel documento di sintesi relativo al conto corrente.

In considerazione del fatto che tali utilizzi hanno natura occasionale e transitoria, il Cliente è tenuto a ripristinare il saldo debitore entro il limite temporale concordato.

Il Cliente prende atto che i passaggi a debito del conto sono segnalati dalla Banca alla Centrale Rischi.

Art. 27 Il Cliente, nell'impartire alla Banca disposizioni di pagamento a favore di terzi, conferisce mandato alla Banca di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso una banca, è tenuto a specificare alla Banca stessa, con chiarezza e precisione, e relativamente a ciascuna disposizione: il nominativo del beneficiario, l'importo, il giorno del pagamento, la forma di pagamento, il termine iniziale di efficacia, e il codice IBAN o comunque le coordinate bancarie del conto corrente da accreditare.

Art. 28 E' in facoltà del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni dei dati indicati nel precedente articolo nonché la revoca delle disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi; la comunicazione di variazione di queste ultime dovrà essere fatta per iscritto, con un preavviso come indicato nel documento di sintesi, prima della data fissata per l'esecuzione del singolo pagamento e dovrà specificare le variazioni della stessa.

Art. 29 La Banca darà esecuzione alle disposizioni di pagamento a favore di terzi a condizione che, al momento del pagamento, il conto da addebitare sia in essere ed assicurati disponibili sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario, il Cliente esonera la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che in tal caso dovrà essere effettuato a cura del Cliente stesso direttamente al proprio creditore.

La responsabilità della Banca è esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Cliente da fatti non imputabili alla Banca stessa, quali a titolo esemplificativo si indicano: scioperi anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria.

Art. 30 Nell'ambito di ciascuna disposizione di pagamento a favore di terzi il Cliente potrà richiedere alla Banca la sospensione di singoli pagamenti; la richiesta dovrà essere fatta, con un preavviso come indicato nel documento di sintesi, prima della data fissata per l'esecuzione del singolo pagamento. Il Cliente non potrà impartire alla Banca alcuna istruzione di storno di addebiti in conto corrente per pagamenti già eseguiti.

Art. 31

Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dall'inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 32 La Banca consente al Cliente di utilizzare il conto corrente anche per effettuare operazioni in una qualsiasi valuta di conto valutario. In relazione a ciò, le norme che regolano il conto corrente devono intendersi integrate dalle seguenti ulteriori condizioni.

La conversione tra euro e valute non appartenenti all'Unione Monetaria Europea sarà effettuata in base al cambio della valuta contro euro, alla data dell'esecuzione dell'operazione.

Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.

[RA2] Per ogni conversione delle valute non appartenenti all'Unione Monetaria Europea vengono addebitate al Cliente le commissioni di negoziazione indicate nel documento di sintesi. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, sono applicabili le regole e le condizioni riportate alla Sezione D sulle norme che regolano i conti correnti in Euro utilizzabili in valuta.

Sezione C - Norme che regolano il servizio Carta di debito

Art. 33 Oggetto - L'uso congiunto della Carta di debito e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato P.I.N. (=Personal Identification Number), identifica e legittima il Titolare della Carta di debito medesima, di seguito denominato Titolare, a

disporre del relativo conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni del presente contratto.

L'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nelle istruzioni allegate, che formano parte integrante del presente contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.

I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Titolare o tramite avvisi esposti nei locali della banca stessa, sulle apparecchiature di proprietà della banca, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.

Art. 34 - Rilascio della Carta di debito- La Carta di debito resta di proprietà della banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. La banca all'atto della sottoscrizione del presente contratto consegna al titolare personalmente la carta di debito stessa e il relativo P.I.N. viene inviato al titolare in un plico sigillato a mezzo lettera raccomandata.

Il P.I.N. viene elaborato con sistemi che ne garantiscono la massima riservatezza e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della banca e di terzi.

Dietro richiesta scritta del Titolare, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione della Carta di debito e del P.I.N. in plichi separati a mezzo assicurata convenzionale, a spese del titolare.

Art. 35 - Custodia della Carta di debito e del P.I.N. - Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta di debito ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta di debito né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta di debito e del P.I.N.

In caso di smarrimento o sottrazione della Carta di debito e/o del P.I.N. il titolare è responsabile dei danni derivanti da eventuali prelievi fraudolenti fino al momento della loro opponibilità alla banca.

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta di debito, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta di debito alla banca nello stato in cui si trova.

Art. 36 - Smarrimento o sottrazione della Carta di debito e/o del P.I.N. - In caso di smarrimento o sottrazione della Carta di debito, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta di debito medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni allegate al modulo del P.I.N. e comunque pubblicizzato dalla banca sul sito internet, comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta di debito e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare medesimo; inoltre, il Titolare è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la banca provvede al blocco della Carta di debito, fermo restando che, in ogni caso, le eventuali spese sostenute per il blocco di quest'ultima, indicate nelle condizioni economiche previste dal successivo art. 11, sono a carico del Titolare.

La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca:

- dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell'operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla banca dal Titolare, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma;

- trascorsi due giorni lavorativi bancari dalla segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma.

Art. 37 - Poteri di rappresentanza

In caso di persone giuridiche, la Carta di debito deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altra persona fisica appositamente delegata, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultima del presente contratto.

In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, la banca procederà al rilascio di una nuova Carta di debito.

La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla banca trascorsi 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata AR.

Art. 38 - Erogazione dei Servizi ATM- La banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sezioni, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

La banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi.

Art. 39 - Addebito in conto - L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

La banca, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all'eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostruire la posizione contabile del Titolare e la disponibilità della Carta di debito quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita.

Art. 40 - Comunicazioni - L'invio di lettera e di ogni altra comunicazione della Banca sarà fatto al Titolare con pieno effetto all'indirizzo indicato ai sensi delle norme che regolano il conto corrente.

Art. 41- Recesso della banca - La banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli servizi in qualsiasi momento, nei termini indicati nel documento di sintesi, dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta di debito, nonché ogni

altromateriale in precedenza consegnato.

Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediatamente comunicazione al Titolare.

La banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi può, anche senza preavviso, procedere alla sospensione di tutti o di uno soltanto dei servizi, rendendo pubblica la comunicazione esponendola nei locali della banca.

In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui la banca medesima abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta di debito.

Art. 42 - Recesso del Titolare ed obbligo di restituzione della Carta di debito, - Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta di debito, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. La Carta di debito, deve essere invalidata mediante il taglio del chip. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla banca la Carta di debito, e detto materiale:

- in caso di richiesta, ovvero di recesso dal presente contratto, da parte della banca, entro il termine da questa indicato;

- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta di debito o del presente contratto;

- in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 3;

- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

La Carta di debito deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare o, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal tutore.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca potrà procedere al blocco della Carta di debito, fermo restando che le relative spese indicate nelle condizioni economiche previste dal successivo art. 11, sono a carico del Titolare, dei suoi eredi. L'uso della Carta di debito che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 9 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla banca, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Art. 43 - Condizioni economiche - Il Titolare si impegna ad accettare le condizioni normative ed economiche concordate con la Banca e riportate nel presente contratto e nel relativo documento di sintesi.

La Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole al Titolare, le condizioni applicate al rapporto, cosiddette variazioni unilaterali, le quali dovranno essere rese note allo stesso come previsto dalla normativa vigente. In tal caso il Titolare ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La Banca è tenuta ad osservare le disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Sono consentite le modifiche contrattuali espressamente accettate dal destinatario della proposta, e comunque le modifiche determinate dalla vigenza di nuove disposizioni imperative e inderogabili nella materia regolamentata.

Art. 44- Esonero di Responsabilità per interruzione del Servizio.

Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.

La banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di Carta di debito e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.

Art. 45 - Esonero di Responsabilità per mancata esecuzione delle operazioni

La banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il relativo conto corrente sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni.

SEZIONE I - SERVIZIO DI EROGAZIONE CONTANTE ATM

Art. 46 - Il Servizio Sportello ATM consente al Titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti d'importo e delle disponibilità del relativo conto corrente - con le modalità indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto - presso qualunque sportello automatico riportante il Marchio VISA.

Art. 47 - La banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.

Art. 48 - In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni di cui all'art. 14 della presente Sezione o comunque difformi dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico può trattenere la Carta di debito ed il Titolare è tenuto a contattare la propria banca.

Art. 49- In casi di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

SEZIONE II - SERVIZIO POS V-PAY

Art. 50- Il Servizio V-Pay consente al Titolare di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo e con le modalità indicati nel documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto - a valere sul relativo conto corrente, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio VISA, V-PAY

Art. 51 - Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.

Art. 52 - In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni

SEZIONE III - SERVIZIO ATM-POS ESTERI AREA EUROPEA

Art. 53 - La Carta di debito consente al Titolare di prelevare all'estero contante, a valere sul relativo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici riportanti il simbolo eurocheque, e/o VISA qui di seguito denominati Sportello ATM, esistenti nei paesi aderenti al Servizio. La Carta di debito consente altresì di effettuare all'estero, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti di vendita, qui di seguito definiti P.O.S., contrassegnati dal simbolo edc e/o Visa.

Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del Centro Autorizzativo italiano.

Art. 54 - L'ubicazione degli Sportelli ATM e dei P.O.S. è determinata dagli enti installatori. Tali enti si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire il Servizio eurocheque Sportelli ATM/P.O.S.

Art. 55 - Gli Sportelli ATM ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste dal precedente art. 20 nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.

Art. 56 - Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo effettuate con la Carta di debito viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l'operazione e di norma, il cambio del giorno lavorativo bancario successivo, subordinatamente a quanto disposto in merito dalle banche estere e dagli organi a ciò preposti.

Art. 57 - Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella parte relativa ai Servizi Prelievi Circuiti Bancomat @-ATM-P.O.S.

SEZIONE IV - SELF-SERVICE

Art. 58 - La Carta di debito consente inoltre al titolare di effettuare presso gli sportelli automatici abilitati della banca operazioni quali ad esempio interrogazioni (richiesta saldo, movimenti), ricariche telefoniche.

SEZIONE VI - SERVIZIO V PAY Contact Less

Art. 59 - Il servizio contactless pensato per i micropagamenti consente al Titolare di effettuare pagamenti senza il materiale contatto della propria Carta di debito con il terminale POS abilitati. Questa modalità non prevede l'utilizzo del PIN ed è consentita per l'importo massimo indicato nel documento di sintesi. La

transazione si perfeziona avvicinando la Carta di debito all'apposito terminale POS, senza contatto diretto. Il terminale registra e trasmette l'importo della transazione. L'eventuale ricevuta viene rilasciata su richiesta del Titolare. Si può verificare il caso in cui la transazione "contactless" venga convertita in una

transazione a contatto, che si perfeziona quindi con la digitazione del PIN da parte del Titolare. La disponibilità contactless si ripristina ogni volta che viene effettuata una transazione a contatto. Il Titolare prende altresì atto che per l'utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del P.I.N

Sezione D - Norme che regolano le disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi ed estinzione di documenti di debito bonifici permanenti

Art. 60 Il Cliente, nell'impartire alla Banca disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi, è tenuto a specificare alla Banca stessa, con chiarezza e precisione, e relativamente a ciascuna disposizione permanente: il nominativo del beneficiario; l'importo (che dovrà essere unico); la periodicità (settimanale, mensile, trimestrale, ecc.) obbligatoriamente unica ed il giorno del pagamento (ad es. il martedì di ogni settimana, oppure il 10 di ogni mese, oppure l'ultimo giorno di ogni trimestre); la forma di pagamento (che dovrà essere unica); il termine iniziale di efficacia, e il codice IBAN o comunque le coordinate bancarie del beneficiario.

Art. 61 E' in facoltà del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni dell'importo, della periodicità, del giorno di pagamento, del codice IBAN o comunque le coordinate bancarie nonché la revoca delle disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi; la comunicazione di variazione dovrà essere fatta con un preavviso come indicato nel documento di sintesi e dovrà specificare la decorrenza della variazione stessa.

Art. 62 La Banca darà esecuzione alle disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi a condizione che, al momento del pagamento, il conto da addebitare sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario, non verrà dato seguito alla corrispondente disposizione di pagamento; conseguentemente il Cliente esonererà la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che in tal caso dovrà essere effettuato a cura del Cliente stesso direttamente al proprio creditore.

La responsabilità della Banca è esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Cliente da fatti non imputabili alla Banca stessa, quali a titolo esemplificativo si indicano: scioperi anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria.

Art. 63 Nell'ambito di ciascuna disposizione permanente di pagamento a favore di terzi il Cliente potrà richiedere alla Banca la sospensione di singoli pagamenti; la richiesta dovrà essere inoltrata per atto scritto e produce effetto dal ricevimento della comunicazione, nei tempi indicati nel documento di sintesi. Il Cliente non potrà impartire alla Banca alcuna istruzione di storno di addebiti in conto corrente per pagamenti già eseguiti.

Art. 64 La Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall'accordo di disposizione permanente di pagamento a favore di terzi.

Sezione E - Norme che regolano le operazioni in divisa estera su conti correnti in euro

Art. 66 Il correntista può accreditare in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi valuta di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in Euro, al cambio "durante" del giorno dell'operazione.

Art. 67 Gli interessi e le spese saranno regolati in conto nella stessa valuta nella quale il conto è denominato, e alle condizioni convenute nel documento di sintesi.

Sezione F - Norme che regolano le disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi ed estinzione di documenti di debito bonifici permanenti

Art. 68 Il Cliente, nell'impartire alla Banca disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi, è tenuto a specificare alla Banca stessa, con chiarezza e precisione, e relativamente a ciascuna disposizione permanente: il nominativo del beneficiario; l'importo (che dovrà essere unico); la periodicità (settimanale, mensile, trimestrale, ecc.) obbligatoriamente unica ed il giorno del pagamento (ad es. il martedì di ogni settimana, oppure il 10 di ogni mese, oppure l'ultimo giorno di ogni trimestre); la forma di pagamento (che dovrà essere unica); il termine iniziale di efficacia, e il codice IBAN o comunque le coordinate bancarie del beneficiario.

Art. 69 E' in facoltà del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni dell'importo, della periodicità, del giorno di pagamento, del codice IBAN o comunque le coordinate bancarie nonché la revoca delle disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi; la comunicazione di variazione dovrà essere fatta con un preavviso come indicato nel documento di sintesi e dovrà specificare la decorrenza della variazione stessa.

Art. 70 La Banca darà esecuzione alle disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi a condizione che, al momento del pagamento, il conto da addebitare sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario, non verrà dato seguito alla corrispondente disposizione di pagamento; conseguentemente il Cliente esonererà la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che in tal caso dovrà essere effettuato a cura del Cliente stesso direttamente al proprio creditore.

La responsabilità della Banca è esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Cliente da fatti non imputabili alla Banca stessa, quali a titolo esemplificativo si indicano: scioperi anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria.

Art. 71 Nell'ambito di ciascuna disposizione permanente di pagamento a favore di terzi il Cliente potrà richiedere alla Banca la sospensione di singoli pagamenti; la richiesta dovrà essere inoltrata per atto scritto e produce effetto dal ricevimento della comunicazione, nei tempi indicati nel documento di sintesi. Il Cliente non potrà impartire alla Banca alcuna istruzione di storno di addebiti in conto corrente per pagamenti già eseguiti.

Art. 72 La Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall'accordo di disposizione permanente di pagamento a favore di terzi.

Direct Debit - RID

Art. 73 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Banca l'eventuale rilascio presso terzi di disposizioni di pagamento a mezzo addebito permanente sul conto corrente (Direct Debit - RID) rilasciando apposita autorizzazione scritta, sollevando la Banca da eventuali danni dovessero derivargli dal rifiuto del RID per mancanza di autorizzazione nei termini.

Art. 74 - La Banca darà esecuzione alle disposizioni permanenti di pagamento RID a favore di terzi a condizione che, al momento del pagamento, il conto da addebitare sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario, non verrà dato seguito alla corrispondente disposizione di addebito; conseguentemente il Cliente esonererà la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che in tal caso dovrà essere effettuato a cura del Cliente stesso direttamente al proprio creditore.

La responsabilità della Banca è esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Cliente da fatti non imputabili alla Banca stessa, quali a titolo esemplificativo si indicano: scioperi anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da forza maggiore che non possano essere superati con l'ordinaria diligenza e da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria.

Art. 75 Nell'ambito di ciascuna disposizione permanente di pagamento RID il Cliente potrà richiedere eccezionalmente per iscritto alla Banca la sospensione o storno dei singoli pagamenti; i termini di eventuali sospensioni sono regolati e riportati nel documento di sintesi.

Art. 76 La Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall'accordo di adesione

Sezione F - Norme che regolano i servizi offerti tramite collegamento web

Art. 77 Attivazione del Servizio e ambito di applicazione Il Cliente è consapevole dei rischi connessi alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni. L'attivazione del Servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza. Il Cliente può verificare i servizi che intende attivare attraverso le indicazioni contenute nel documento di sintesi

e la consultazione del sito www.bsmweb.sm e/o www.bsm.sm. Le implementazioni o variazioni sull'operatività del servizio saranno comunicate dalla Banca al Cliente sul portale WEB o a mezzo posta elettronica.

Art. 78 Oggetto del Servizio Il Cliente, ferme restando le modalità operative ordinarie, può chiedere di poter usufruire, attraverso la sottoscrizione dell'apposito Allegato A, il quale forma parte integrante del presente contratto, dei servizi di Internet Banking pro tempore vigenti, mediante i quali può effettuare operazioni standardizzate di interrogazione, e richieste di operazioni dispositive, relativamente al rapporto di conto corrente intestato, e/o cointestato ed intrattenuto con la Banca di San Marino S.p.A. L'abilitazione ai Servizi di Internet Banking, richiesta da taluno degli intestatari di rapporti cointestati, è validamente espressa anche per tutti gli altri cointestatari. Il Cliente prende atto che i rapporti a firma congiunta saranno regolati secondo le disposizioni del

successivo art.100. Costituisce oggetto del Servizio, l'offerta di una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l'esigenza dell/i Cliente/i di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico, anche per gestire le proprie relazioni con altri soggetti e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della Banca. Il Servizio prevede che il/i Cliente, attraverso il collegamento telematico offerto dal presente Contratto, possa scambiare anche con altre banche con cui lo stesso intrattiene rapporti (di seguito "Banche Passive"), compilando l'apposito Allegato A, nonché con altri soggetti a loro volta clienti di Banca di San Marino SpA, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni, destinate ad impartire istruzioni relative ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare, esiti, rendicontazioni e gestione documentale. Il Cliente può effettuare le operazioni consentite nell'ambito dell'operatività messa a disposizione attraverso i servizi disponibili. I Servizi e le funzioni disponibili, sono altresì visualizzabili, tempo per tempo, sul sito internet della Banca. Per quel che concerne gli strumenti di controllo e di comunicazione (chiavi, password, abilitazioni, firme digitali), si fa rinvio, alle Istruzioni operative del Servizio Internet Banking, contenute nell'Allegato A che forma parte integrante del presente contratto

Art. 79 Allegati e altri documenti

- Allegato "A" MODULO SOSTITUZIONE TOKEN
- Allegato "B" RICHIESTA DISATTIVAZIONE CODICI

I documenti richiamati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni. Sono dunque parte integrante e essenziale del Contratto i documenti contrattuali sottoscritti tra le Parti, relativi a: definizione, limitazione e strutturazione delle funzioni abilitate dal Servizio, strumenti di comunicazione e controllo (chiavi, password, abilitazioni, firme digitali, dispositivi di sicurezza); servizi di gestione documentale strutturata e non strutturata. Il Cliente deve firmare specifici contratti, conformi alle norme vigenti, con ogni sua Banca Passiva, per la quale si intende ogni banca con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente e che scambi flussi con il Cliente medesimo per il tramite di Banca di San Marino SpA (i rapporti tra il Cliente e le Banche Passive in relazione all'uso dei servizi Internet Banking o di altri servizi sono regolati dai contratti stipulati tra tali soggetti, nei confronti dei quali Banca di San Marino è estranea). Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Contratto, valgono le disposizioni di cui ai contratti bancari ed ai connessi servizi di incasso e pagamento, stipulati con la Banca Passiva ed in relazione al quale è destinato ad operare il Servizio Internet Banking ai sensi del presente Contratto.

Art. 80 Rapporti del Cliente con le Banche Passive. Il Cliente è tenuto a indicare a ognuna delle Banche Passive con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad autorizzare le medesime Banche Passive ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime istruzioni. A tal fine il Cliente deve concludere con le sue Banche Passive un contratto e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca. Il Cliente conferma l'esattezza dei dati contenuti nel Contratto e s'impegna a dare tempestiva informazione d'ogni variazione inerente tali dati, con le modalità eventualmente previste dalle Istruzioni.

Art. 81 Utilizzo del Servizio Per poter usufruire del Servizio, il Cliente deve rispettare scrupolosamente le istruzioni relative alle modalità di erogazione/fruizione dei Servizi, fornite o rese disponibili dalla Banca: Le modifiche delle istruzioni operative saranno segnalate con i mezzi previsti contrattualmente, salvo che siano dovute a ragioni di sicurezza, nel qual caso potranno essere comunicate in qualsiasi forma. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da ogni comportamento non conforme alle istruzioni operative. Il Servizio dispositivo consente di effettuare le operazioni che, nell'ambito dei rapporti ai quali esso permette di accedere, possano essere eseguite a firma singola, pertanto in caso di più intestatari, ancorché i contestatari abbiano scelto l'operatività a firme congiunte, il regime della presente sezione è necessariamente disgiunto. Quindi le operazioni effettuate mediante l'uso del codice di autenticazione assegnato, da parte di taluno dei cointestatari, si riterranno validamente effettuate ed efficaci nei confronti di tutti i cointestatari. Di conseguenza i contestatari che non intendano accettare l'accesso disgiunto non possono richiedere di accedere al servizio. Il Cliente prende atto che il servizio di limitazione di importo massimo alle istruzioni operative impartite da esso/loro e/o dagli eventuali delegati sul rapporto, è il medesimo previsto e richiesto per le operazioni effettuate per cassa. Le procedure e i codici necessari per le operazioni di identificazione, da eseguire all'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi, sono specificati nell'Allegato A.

Il Cliente, fermo restando i controlli di carattere formale, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite il Servizio. Le apparecchiature utilizzate dal Cliente devono essere mantenute idonee ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche tecniche. Il Cliente dichiara di avere un'esauriente conoscenza del Servizio e delle sue caratteristiche tecniche ed operative e di ritenerlo idoneo alle sue esigenze.

Art. 82 Esternalizzazione del Servizio La Banca per fornire il Servizio si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività relative alla realizzazione ed alla gestione del collegamento e del colloquio telematico ad altri soggetti, in seguito Struttura Tecnica Delegata (brevemente STD), del cui operato resta responsabile la Banca stessa. Il Cliente prende atto che la STD, tempo per tempo incaricata di svolgere il servizio, è quella riportata sul sito stesso. Il Cliente, al fine dell'esecuzione

del servizio, autorizza la Banca, in deroga al segreto bancario e in conformità alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati, a comunicare alla STD i propri dati personali.

Art. 83 Collegamento a Siti terzi Le pagine Web che fanno parte del servizio possono contenere collegamenti ad altri siti. La Banca fornisce tali collegamenti solo per facilitare il Cliente nell'utilizzo dei servizi erogati dai siti collegati. La Banca non controlla i siti collegati e non è responsabile del loro contenuto. La Banca non è responsabile della trasmissione di informazioni a mezzo Web e di qualsiasi forma di trasmissione di informazioni inviate dai siti collegati e, inoltre, non è responsabile nel caso in cui gli stessi non funzionino correttamente. Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare i suoi dati personali per attivare, anche tramite società terze, un account per il collegamento attraverso il servizio. L'Utente deve prendere visione dell'informativa sulla privacy e delle regole esposte nei siti collegati e deve attenersi.

Art. 84 Adeguamenti tecnici La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, può apportare, in qualunque momento, modifiche alle specifiche tecniche nonché alle istruzioni per il suo utilizzo, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso. Le predette modifiche verranno portate a conoscenza del Cliente mediante pubblicazione sul sito della Banca, ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la conoscibilità. Il Cliente prende atto che le modifiche alle specifiche tecniche possono comportare anche interventi tecnico-operativi ed organizzativi con oneri a suo carico. In caso di modifiche delle specifiche indicate nelle Istruzioni operative che comportino necessità di interventi tecnico operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la conoscibilità.

Art. 85 Istruzioni operative Il Cliente è tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti, fisici o virtuali, indicati nel presente contratto, necessari per le operazioni di identificazione delle parti, convenzionalmente efficaci, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi. Il Cliente prende atto che il collegamento al Servizio Internet Banking, può avvenire in due modalità distinte: o tramite collegamento al portale o tramite apposita APP.

Il Codice Terminale verrà indicato in contratto, mentre la password d'accesso iniziale verrà inviata tramite SMS, spedito da BSM nelle modalità in calce indicate nell'apposita sezione, oppure, su richiesta espressa del Cliente, ritirato presso gli sportelli BSM. La password iniziale, sarà utilizzata unicamente per il primo accesso al Portale in quanto successivamente al collegamento iniziale, verrà richiesto al Cliente di creare e confermare una nuova password che verrà da questi utilizzata per i collegamenti successivi. La validazione delle disposizioni (cd operazioni) effettuate dal Cliente avverrà digitando nell'apposito spazio, disponibile sul portale e nell'APP, il codice temporaneo generato dal Token Fisico o dal Token Virtuale che il cliente avrà precedentemente ritirato presso gli sportelli o scaricato tramite gli store convenzionati.

Art. 86 Consegna e custodia dei codici e del Token.

La Banca fornisce al cliente l'indirizzo del Servizio nella rete internet.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad inoltrare il codice iniziale di accesso tramite sms al numero telefonico indicato dal Cliente in calce al presente contratto.

I costi di invio dei dati sopraindicati sono riepilogati alla voce "Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche" del contratto di conto corrente sul quale insiste il presente Servizio.

La Banca consegna il dispositivo di autenticazione richiesto, contraddistinto dal numero seriale indicato in calce al presente contratto e collegato al codice terminale sopra indicato.

Il codice utente ed il dispositivo di autenticazione verranno attivati entro le 24 ore del giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del Servizio Internet Banking. Il Cliente ha l'obbligo di custodire e conservare il dispositivo di autenticazione con diligenza, separatamente dagli altri codici identificativi del Servizio Internet Banking e di servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinato, astenendosi da qualunque intervento sullo stesso.

Conservazione del TOKEN VIRTUALE – Il Cliente ha l'obbligo di custodire e conservare con diligenza i dispositivi sui quali sono installate le credenziali di accesso e operatività del Servizio. La Banca non si assume responsabilità alcuna per utilizzi impropri, anche di natura fraudolenta operati sui dispositivi stessi.

a. Il cliente prende atto che la sostituzione del Token comporterà la sottoscrizione di apposito modulo e sostituzione del numero seriale.

b. Smarrimento o sottrazione dei codici di sicurezza e dei dispositivi di autenticazione – Il Cliente si assume ogni responsabilità in ordine alla custodia dei codici di sicurezza, sia di accesso che operativi, in caso di smarrimento o sottrazione, il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla Banca ed inoltre il cliente è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

c. Restituzione –il dispositivo di autenticazione dovrà essere sempre restituito dal/i Cliente/i alla Banca

nel caso di recesso del cliente,

- in caso recesso della controparte,

- in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessazione del funzionamento o di malfunzionamento dei codici di autenticazione o del dispositivo di autenticazione.
- Compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di restituzione in uso presso la Banca

In fase di sottoscrizione del contratto, o successivamente, allo scopo di innalzare periodicamente i livelli di sicurezza del Servizio, la Banca ha il potere di imporre al Cliente, l'adozione di strumenti di sicurezza supplementari.

Il Cliente è responsabile della custodia degli strumenti di autenticazione e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi. Circa le apparecchiature, i programmi, le postazioni, gli strumenti di firma e ogni altra componente hardware/software che consente l'accesso al servizio, il Cliente deve: conservare e custodire ogni cosa con la massima diligenza professionale; astenersi da ogni intervento e impedire ogni intervento non autorizzato dalla Banca. In caso di violazioni, resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale della Banca per danni diretti/indiretti a persone/cose, salvi i limiti inderogabili di legge. Il Cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, anche quelli applicati su dispositivo mobile, che devono rimanere riservati. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli stessi. In particolare, il cliente, nel proprio interesse, non deve conservare insieme i codici identificativi (fra cui user ID e Password), con avvertenza a non annotarli su un unico supporto. Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errati, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del Cliente, con la riattivazione da parte della Banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il Cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta, almeno ogni novanta giorni, con facoltà del Cliente di variare comunque, in ogni momento, la password. La Banca mette a disposizione le funzionalità di "blocco dispositivo" tramite un servizio Servizio di assistenza dedicato, disponibile nell'orario di apertura degli uffici. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti che generano le password o dei codici identificativi, il Cliente deve:

a) bloccare tempestivamente i Servizi di Internet Banking, secondo le istruzioni fornite dalla Banca;

b) informare tempestivamente la filiale della banca ove è radicato il rapporto e fare denuncia all'autorità, come indicato nel successivo art. 121.

La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla Banca solo dopo 5 ore lavorative, dal ricevimento della stessa.

Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di diligenza nella conservazione dei codici identificativi, del dovere di bloccare tempestivamente i Servizi di Internet Banking e/o di denunciare tempestivamente lo smarrimento e/o il furto dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati.

In caso il Cliente abbia abilitato le funzionalità del Servizio, in qualunque delle modalità contrattualmente previste, è obbligo dello stesso di richiedere la disattivazione dei codici alla cessazione del rapporto contrattuale, compilando l'apposito campo contenuto nell'allegato B

Art. 87 Flussi I flussi devono essere predisposti secondo gli standard concordati tra il Cliente e la Banca e riportati nelle Istruzioni operative. Il Cliente, fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 5, si impegna ad accettare i flussi ad esso destinati. La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente, fermo restando il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, è consentita solo nei limiti temporali e nei casi specificamente indicati dalla Banca nelle Istruzioni operative e dalla Banca Passiva nell'ambito del contratto sottoscritto con il Cliente stesso.

Art. 88 Esecuzione, responsabilità e informazione La Banca relativamente ai flussi inviati dal Cliente e di sua pertinenza, si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dai connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento e dalle istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi medesimi. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. La Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente, tramite messaggi informativi, adeguate comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei flussi inviati alle Banche destinatarie, nonché circa eventuali errori o blocchi dei flussi che rendono necessario la ripetizione della trasmissione dei flussi medesimi.

Art. 89 - Scambio dei flussi I flussi si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto nelle Istruzioni operative contenute nel manuale operativo e pubblicate sul sito www.bsmweb.sm e/o www.bsm.sm.

Art. 90 - Criterio di sicurezza Le attività di veicolazione dei flussi sono svolte dalla Banca nel rispetto dei criteri di sicurezza che garantiscano, secondo il criterio delle conoscenze tecnologiche normalmente disponibili, la riservatezza e la protezione dei dati ivi contenuti da accessi non autorizzati.

Art. 91- Blocco dei flussi La Banca è tenuta a bloccare i flussi che siano stati inviati/messi a sua disposizione da parte del Cliente:

- nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente medesimo degli standard concordati ai sensi del precedente art. 13;

- nel caso in cui la Banca Passiva, destinataria dei flussi, non eroghi la funzione per la quale gli stessi flussi sono stati inviati/messi a disposizione;

- nel caso di Funzioni di gestione documentale, strutturata e non, se il Cliente destinatario non ha prestato od ha revocato il consenso alla ricezione di detti documenti secondo le modalità proprie dello specifico servizio. Il blocco dei flussi avvenuto ai sensi del comma precedente deve essere immediatamente segnalato al Cliente stesso.

Art. 92 - Esecuzione del Servizio La Banca Proponente, dopo aver effettuato positivamente i controlli di sua pertinenza, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

Art. 93 - Cause di forza maggiore Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore – verificatisi presso la Banca Proponente o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente – che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca Proponente è tenuta a dare al Cliente, appena possibile e con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.

Art. 94 - Responsabilità della Banca Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dal Servizio. A titolo esemplificativo, e senza intento limitativo, sono da includere tra le cause di forza maggiore scioperi, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca Proponente, secondo quanto previsto dalla normativa del Servizio, possa avvalersi per l'erogazione del Servizio stesso, calamità naturali, guerre, sommosse, emanazione di norme legislative o regolamentari, direttive o disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali o associativi. E' inoltre esclusa per la Banca qualsiasi responsabilità derivante da inefficienze dell'ambiente tecnico e/o del collegamento Internet del Cliente. La responsabilità della Banca per inesattezze, incompletezze, non tempestività o mancato recapito dei dati trasmessi e ogni altra responsabilità a ogni titolo derivante dal presente Contratto, sussiste solo nei casi di dolo o colpa grave. Resta esclusa in particolare ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi, in conseguenza dell'uso o mancato uso del Servizio anche dovuto a ritardo o mancanza di consegna/recapito, nonché ogni responsabilità della Banca per mancato guadagno, perdita di contratti, di clienti e simili. La Banca non è responsabile della scelta, gestione e utilizzo, operate dal Cliente, di chiavi elettroniche, codici, supporti, firme digitali o elettroniche, dispositivi di sicurezza.

Art. 95 - Funzione di Gestione documentale strutturata, Gestione documentale

non strutturata, veicolazione delle fatture In caso di erogazione dei servizi di gestione documentale strutturata e non strutturata, come meglio descritta nella parte seconda del presente contratto descrittiva del servizio, si applicano anche le seguenti norme. La Funzione di Gestione documentale strutturata consiste nella veicolazione di documenti informatici i cui contenuti sono redatti secondo Standard predefiniti e validi in senso generalizzato per tutti gli aderenti del circuito Internet Banking. Resta inteso che i Clienti, emittenti e destinatari, dovranno dotarsi di programmi necessari per l'utilizzo della Funzione di Gestione documentale strutturata. In relazione al requisito dell'accordo di cui al comma precedente, l'adesione alla attività di cui sopra, comporta l'inserimento automatico da parte della Banca Proponente di apposita evidenza nell'archivio elettronico centralizzato. Tale evidenza abilita tutti gli altri Clienti emittenti censiti sul circuito Internet Banking ad inviare all'aderente a detta attività documentale, senza necessità di ulteriori formalità. L'adesione del Cliente alla Funzione di Gestione documentale strutturata deve essere esplicita ed espressa. Si precisa in tal senso che l'adesione alla veicolazione delle Fatture emesse non comporta l'adesione automatica od implicita alla veicolazione in ricezione delle stesse. Allo stesso modo, l'adesione alla veicolazione in ricezione delle Fatture non comporta l'automatica od implicita adesione alla veicolazione delle Fatture emesse. Le modalità di compilazione della Fattura devono rispondere agli

Standard definiti e pubblicati sul sito www.bsmweb.sm e/o www.bsm.sm, con particolare riferimento alla "testata" ed alla scelta del "corpo". E' in ogni caso facoltà del Cliente utilizzare il canale Internet Banking per veicolare anche fatture in formato elettronico che non rispondano ai predetti Standard. In tal caso, ferma restando l'acquisizione del consenso in modo esplicito da parte del destinatario, il Cliente dovrà necessariamente utilizzare in alternativa alla Fatturazione la Funzione di Gestione di documenti non strutturati. Il Cliente che compila in proprio la Fattura e, dunque, non incarica la Banca della compilazione parziale o totale della stessa può demandare alla Banca la semplice emissione della Fattura: in tale evenienza, sarà la Banca ad apporre la propria Firma ed il riferimento temporale. Il Cliente può, ai sensi di quanto indicato nei precedenti articoli, aderire alla sola Funzione di veicolazione delle Fatture in ricezione. In tal caso, qualora non intenda avvalersi dei mezzi informatici della Banca Proponente, deve adottare procedure informatiche idonee a ricevere e gestire le Fatture. Il Cliente che ha demandato alla Banca la sola veicolazione delle Fatture, in emissione e/o ricezione, è integralmente ed esclusivamente responsabile circa l'esattezza e la legittimità dei contenuti della Fattura stessa. La Banca è, in tal caso, tenuta al solo controllo formale circa la rispondenza della Fattura da veicolare agli Standard. La Funzione di Gestione documentale non strutturata ha per oggetto la veicolazione di documenti informatici a contenuto libero, redatti secondo standard concordati tra mittenti e destinatari. Risponde a criteri di standardizzazione la sola compilazione della

parte di messaggio necessaria alla Banca per identificare la tipologia di funzione richiesta e l'indirizzo di recapito del messaggio. Il Cliente può aderire alla Funzione di Gestione documentale non strutturata per le funzioni di invio e/o ricezione dei documenti stessi. L'adesione ad entrambe le funzioni, ovvero ad una soltanto di esse, deve essere espressamente indicata. La Banca si fa carico di dare opportuna evidenza dell'adesione manifestata ai sensi del comma precedente in un archivio elettronico centralizzato (Directory) e ciò al fine di assicurare il corretto indirizzamento dei documenti non strutturati. Il Cliente, è libero di determinare il contenuto di detti messaggi, attraverso la compilazione di specifici campi del messaggio stesso ovvero allegando al medesimo files strutturati secondo le comuni estensioni informatiche in uso nei sistemi dipartimentali quali ad esempio quelle indicate in parentesi (.txt; .doc; .xls; .pdf; .ppt; jpeg; ecc). E' altresì consentita la veicolazione di flussi redatti secondo standard concordati tra mittenti e destinatari. Il Cliente si assume la piena responsabilità della legittimità e liceità del contenuto dei documenti non strutturati, nella consapevolezza che la Banca è tenuta solo alla veicolazione degli stessi così come ad essa pervenuti

Art. 96 - Erogazione del Servizio Per quanto riguarda le regole che disciplinano i tempi di erogazione delle funzioni, di invio di flussi da parte del Cliente, le informazioni contabili ed i messaggi informativi sullo stato dei flussi inviati valgono i criteri e le

disposizioni di cui ai documenti tecnici visualizzabili sul sito www.bsmweb.sm e/o www.bsm.sm, disciplinano le singole funzioni. Il Cliente autorizza la Banca a non dar corso ad alcuna operazione:

- che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
- che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del Cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.

Art. 97 - Sospensione del Servizio La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

Art. 98- Conservazione dei dati Fermo restando che i dati resteranno a disposizione del cliente Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, Il Cliente la Banca sono tenuti a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica, secondo modalità anche elettroniche che consentano la inalterabilità e consultabilità dei dati stessi e, dunque, la possibilità di reperirli e stamparli in forma leggibile presso le Parti. Le Parti concordano, che in caso di discordanze, la prova delle attività effettuate dal Cliente per lo scambio dei flussi è data dagli archivi della Banca. Il Cliente prende atto che analogo obbligo di tenuta e conservazione della documentazione grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio.

Art. 99- Efficacia probatoria delle registrazioni Nel caso in cui il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione di cui all'articolo precedente, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet Banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, delle registrazioni di cui al precedente art.117, e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati, effettuate dalla Banca stessa. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale.

Art. 100-Usò fraudolento della Rete La Banca è esonerata da ogni responsabilità in seguito all'utilizzo fraudolento della Rete Internet da parte del Cliente o di terzi. La Banca non è responsabile di eventuali malfunzionamenti derivanti da problemi tecnici sulla Rete, ad essa non imputabili.

Art. 101-Divieto di cessione del contratto Il Cliente assume piena responsabilità circa l'uso e la protezione dei supporti e dei codici forniti dalla Banca. Il Cliente non può cedere il presente contratto né i relativi diritti ed obblighi.

Art.102 - Smarrimento, furto o perdita dei supporti in dotazione In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato, del Token o dei codici identificativi/credenziali di accesso al Servizio, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta alla Banca, trasmessa alla Filiale di competenza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mano, denunciando altresì l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. La segnalazione di smarrimento, furto o perdita dei supporti e/o codici è opponibile alla Banca trascorsi 2 (due) giorni lavorativi bancari immediatamente successivi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 103 - Esonero di Responsabilità della Banca La Banca, senza poter essere ritenuta responsabile delle conseguenze, può interrompere la fornitura del Servizio, per esigenze di ordine tecnico, in ipotesi di forza maggiore e, in genere, a causa di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con gli obblighi di diligenza cui la stessa è tenuta.

Art.104- Recesso Salvo quanto previsto dall'art. 17, la Banca ha la facoltà di recedere dal Servizio con effetto immediato dandone comunicazione al Cliente nei seguenti casi:

- inadempimento del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dalle norme che regolano il Servizio;
 - utilizzo del Servizio in violazione di disposizioni di legge o regolamenti in materia;
 - decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente;
 - decisione della Banca di recedere dai contratti relativi ai rapporti bancari ai quali il Servizio consente di accedere;
 - impossibilità della Banca di rendere il Servizio, per una causa di forza maggiore, caso fortuito ovvero per una qualsiasi causa ad essa non imputabile.
- In qualsiasi caso di recesso, sia della Banca o del Cliente, la Banca è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso.

Art.105- Disposizioni Il Cliente garantisce la completezza e la correttezza delle disposizioni fornite alla Banca.

Art. 106- Utilizzo Servizio Il Servizio è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, ferme restando le limitazioni di orario relative ai singoli servizi, come riportato nel foglio informativo, e a quelle disciplinate dal presente contratto.

Art. 107 -Informazioni e dati contabili Le informazioni ottenute mediante il Servizio sono aggiornate al tempo indicato nel prospetto informativo. I dati contabili acquisiti mediante il Servizio non sostituiscono né integrano la rendicontazione che la Banca deve inviare periodicamente nelle forme concordate col Cliente, la quale resta l'unico documento di riferimento nei rapporti con lo stesso. Il Cliente autorizza la Banca a gestire un sistema automatico per la registrazione degli accessi al Servizio. In caso di controversie le registrazioni conservate dalla Banca fanno piena prova di legge.

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:

- Addebito Diretto: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso (direct debit);
- Banca Centrale: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- Banca: Banca di San Marino SpA.
- Beneficiario: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- BIC : un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i suoi elementi sono specificati dall'ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione);
- Bonifico: un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un'istruzione data dallo stesso pagatore (credit transfer);
- Cliente o clientela o utilizzatore: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi;
- Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate;
- Conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento;
- Data di Regolamento: la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
- Data Valuta: la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- "EPC": European Payments Council – Consiglio Europeo per i pagamenti;
- Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore dei servizi di pagamento indica all'utilizzatore e che quest'ultimo deve fornire nell'ambito di un'operazione di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore e/o il suo conto di pagamento;
- Mandato: l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
- Operazione di Pagamento: l'atto, disposto dal Pagatore o dal Beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Pagatore o il Beneficiario;
- Ordine di Pagamento: l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
- Paese SEPA: paese membro dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro (inclusa la Repubblica di San Marino);
- Pagamento nazionale: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono entrambi situati in San Marino;
- Pagamento transfrontaliero: operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono rispettivamente situati a San Marino e in un paese SEPA o viceversa;
- Pagatore: una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- Prestatore di Servizi di Pagamento o anche PSP: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
- Ricevuta bancaria: ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
- Rid ad importo fisso: operazioni di addebito diretto ad importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dell'addebito in conto;
- Rid finanziario: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;
- Sepa: area che include tutti i paesi riportati nell'elenco ufficiale pubblicato periodicamente dall'EPC i cui cittadini, imprese ed altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali, sia a livello transfrontaliero, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- Stato Membro: i Paesi membri dell'Unione Europea

- Servizi di pagamento: si intendono i servizi indicati alla lettera l dell'Allegato 1 della LISP (legge 17 novembre 2005 n.165);
- Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta all'utente di Servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- Strumenti di Pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato, inclusa la moneta elettronica, e/o insieme di procedure concordate fra l'utilizzatore e il PSP e dal primo utilizzate per disporre un ordine di pagamento come meglio dettagliati nell'art. 2;
- Swift: Società per le telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mondiali con sede legale in Belgio.
- Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal PSP o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
 - L'unico o entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono situati nella Repubblica di San Marino;
 - Un Prestatore di Servizi di Pagamento è situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA o dell'Unione Europea.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 27, 28, 32, 38, 41, 45, 58 si applicano solo:
 - a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
 - b) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in uno Stato membro; si applicano altresì unicamente ai servizi effettuati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'euro;
 - c) alle operazioni di bonifico e addebito diretto denominate nelle monete nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) n. 924/2009.
 - d) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA.
3. Per le Operazioni di Pagamento disposte senza indicazione della data di esecuzione i tempi di esecuzione non possono essere superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Art. 3 - Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.
5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi i Servizi Telematici, di Web Banking e/o servizi simili, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'invio degli Ordini di Pagamento via posta elettronica e via internet.

Art. 4 – Consenso e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il consenso del Pagatore è un elemento necessario per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Pagatore abbia aderito ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili e sia consentito dal servizio medesimo, a mezzo posta elettronica o via internet.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art.7.
4. La revoca del consenso deve essere data nella stessa forma in cui il consenso è stato prestato.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate;
6. **Il Pagatore, che ha espressamente rinunciato al diritto di rimborso, deve consegnare al Prestatore di Servizi di Pagamento copia del mandato, unitamente alle successive modifiche o revoche, affinché il Prestatore di Servizi di Pagamento possa verificare la conformità tra i termini dell'operazione e quanto indicato all'interno del suddetto mandato. In assenza del rilascio del suddetto mandato il Prestatore di Servizi di Pagamento non accetterà le disposizioni di pagamento. E' facoltà del Prestatore di Servizi di Pagamento dare, comunque, seguito alle disposizioni in assenza di mandato, previo rilascio di apposita dichiarazione con la quale il Pagatore attesti tutte le informazioni che il mandato avrebbe fornito, manlevando, quindi, il Prestatore di Servizi di Pagamento da ogni responsabilità, per l'esecuzione del pagamento.**

Art. 5 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore.

- L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea o con altra modalità prevista dai contratti di adesione ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per il *Prestatore di Servizi di Pagamento*, di cui si avvale il pagatore, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
- Il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa, avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva;
- L'utilizzatore e il *Prestatore di Servizi di Pagamento* possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore mette i fondi a disposizione del *Prestatore di Servizi di Pagamento*. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per il *Prestatore di Servizi di Pagamento*, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 6 - Rifiuto di un Ordine di Pagamento

- Quando tutte le condizioni previste dalle presenti norme sono soddisfatte, il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del Pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia in contrasto con altre disposizioni di Legge o regolamentari.
- Qualora il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria ad altre pertinenti disposizioni di Legge o regolamentari. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 27, 28,32, 38, e 41;
- Ove il rifiuto dell'ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* può addebitare le spese della comunicazione all'utilizzatore.

Art. 7 - Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

- Salvo quanto previsto ai commi seguenti, una volta ricevuto dal PSP del Pagatore, l'Ordine di Pagamento non può essere revocato dall'Utilizzatore.
- Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3, se l'Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Operazione di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'Operazione di Pagamento.
- Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l'Operazione di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il PSP del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al PSP del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
- L'Utilizzatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 5.
- Decorso i termini di cui ai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'Utilizzatore e del suo PSP. Nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 3 per la revoca dell'Ordine di Pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
- Nell'ambito di un controversia tra il Pagatore e il Beneficiario, l'irrevocabilità di un Ordine di Pagamento non pregiudica il diritto riconosciuto al Pagatore al rimborso dell'importo dell'Operazione di Pagamento eseguita.

Art. 8 - Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

- Quando l'operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvi i casi previsti dagli artt. 9 e 13, il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del Pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Pagatore, ed eventualmente al *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione, conformemente a quanto previsto negli artt. 27, 28,32,38, e 41 con riguardo alla data di accredito dell'importo al *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del Beneficiario.

In tal caso, il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

- Quando il *Prestatore di Servizi di Pagamento* del Pagatore è responsabile, ai sensi del superiore comma 1, previa richiesta scritta del Pagatore, rimborsa senza indugio al Pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
- Nel caso di cui al superiore comma 2, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto al *Prestatore di Servizi di Pagamento* tale sua scelta, mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento o richiedendo la rettifica ai sensi dell'art. 9 comma 2.
- Qualora il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del Beneficiario sia responsabile ai sensi del superiore comma 1, egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario medesimo.
- Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario, o per suo tramite, il PSP del Beneficiario:
 - è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al PSP del Pagatore;
 - trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al PSP del Pagatore;
 - è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni regolamentari relative alla data valuta e alla disposizione dei fondi.
- Nel caso in cui il *Prestatore dei Servizi di Pagamento* del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del precedente comma 5, il PSP del Pagatore è responsabile nei

confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o seguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il PSP riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo.

- Indipendentemente dalla responsabilità, di cui ai superiori commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i PSP si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l'Operazione di Pagamento e li informano del risultato.
- I PSP sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi Clienti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 9 - Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

- In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto l'Utilizzatore è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
- La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Pagatore, o di accredito, nel caso di Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l'Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione. Il termine di 13 mesi non opera se il PSP ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni, per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e per il Beneficiario dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento, necessarie alla verifica dell'operazione di pagamento.

Art. 10 - Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite

- Salvo che non sia diversamente previsto dalla Sezione II, il Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - l'importo dell'operazione supera quello che il Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
- Su richiesta della Banca, il Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni. 3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, solo se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento convenuto con il *Prestatore di servizi di Pagamento*.
- In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.**
- Il diritto al rimborso è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni elencate:**
 - che il Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca;
 - che, qualora l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, le informazioni relative alla predetta operazione di pagamento siano state fornite o messe a disposizione del Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla sua esecuzione, ove ciò risultasse possibile.

Art. 11 - Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate - Rimborsi

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita.
- Il *Prestatore di Servizi di Pagamento*, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Pagatore con le modalità previste nel contratto di apertura del Conto Corrente di Corrispondenza.
- Il *Prestatore di Servizi di Pagamento*, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Pagatore. In tal caso il *Prestatore di Servizi di Pagamento* ha diritto di chiedere al Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 12 - Conversione valutaria

Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

Art. 13 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

- E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente.
- La Banca non è, inoltre, responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
- La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

Art. 14 - Commissioni e spese

- Se l'Operazione di Pagamento non comporta conversione valutaria da parte del *Prestatore di Servizi di Pagamento* del Pagatore, il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e le commissioni applicate dal rispettivo *Prestatore di Servizi di Pagamento*.
- Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

Art. 15 - Durata e Recesso dai Servizi di Pagamento

- Il presente contratto ha durata indeterminata.

2. Il presente contratto può essere sciolto in qualsiasi momento dal Cliente, senza penalità e senza spese di chiusura con effetto dalla Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ne riceve comunicazione.
3. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
4. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
5. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

Art. 16- Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, si applicano le norme e condizioni che regolano il Conto Corrente di corrispondenza e, ove sottoscritte, le norme relative ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili.
2. In tema di recesso dal contratto di conto corrente, del quale le presenti Condizioni Contrattuali sono parte integrante, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle relative norme.

Art. 17 – Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali e del documento di sintesi aggiornato.
3. La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta all'anno presso lo sportello in cui è aperto il conto di pagamento e con le modalità stabilite nelle norme e condizioni che regolano il conto corrente di corrispondenza per le comunicazioni fra la Banca e il Cliente.
4. Il Cliente potrà richiedere a proprie spese informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelle previsti nelle Condizioni Contrattuali.

Art. 18 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

La Banca potrà modificare le condizioni contrattuali e le relative condizioni economiche, ai sensi della regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di prestazione di servizi di pagamento, inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista per la modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per l'entrata in vigore.

Art. 19 – Procedure di Reclamo

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Utilizzatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto l'Utilizzatore può presentare un reclamo scritto alla Banca, con lettera raccomandata A/R, o consegnato all'Agenzia dove è intrattenuto il rapporto. L'indirizzo è il seguente:

BANCA DI SAN MARINO SPA c/o Servizio Legale - Ufficio Reclami
Strada Della Croce n. 39
47896 Faetano – Repubblica di San Marino
Fax: 0549 873 461 E-mail: legale@bsm.sm

2. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Non sussistono forme di composizione stragiudiziale delle controversie ulteriori o diverse dalle procedure di reclamo.

3. Il ricorso all'Ufficio reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

BONIFICI

Art. 20 - Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Strumenti di Pagamento in San Marino, in Italia o all'estero (bonifico in uscita), o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

PARAGRAFO I - Bonifici verso San Marino e i Paesi aderenti all'area unica dei pagamenti in euro (Paesi dell'area SEPA- Single Euro Payments Area)

Art. 21 - Oggetto del servizio

1. Il bonifico verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro o in valuta nazionale di un Paese Membro che abbia notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) N.924/2009, effettuato da Pagatore sia residente che non residente eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea o comunque aderenti all'area unica dei pagamenti in euro ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Fino al 30.1.2016 i bonifici nazionali potranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di procedure nazionali (interne/domestiche).

Art. 22 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
 - il nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
 - importo dell'ordine;
 - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;

- il Codice BIC (Bank Identification Code) ovvero l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, solo per bonifici verso Paesi diversi da San Marino se necessario (dato obbligatorio fino al 31.1.2016).
- 2. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
 - la data di esecuzione richiesta del bonifico, da intendersi la data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca;
 - di addebitare il Conto di Pagamento;

- la motivazione del pagamento ;

- eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o sulle procedure dei Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili rese disponibili dalla Banca sul trasferimento.

3. Per bonifici verso l'Italia e San Marino, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.

4. Per bonifici verso altri Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia e da San Marino, fino al 31.1.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'Identificativo unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.

Art. 23 - Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

Art. 24 - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

Art. 25 - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso.

- Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4.

Art. 26 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro le 15:00.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nei contratti di adesione ai Servizi Telematici. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 15:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 27 - Tempo massimo di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono con indicazione di una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

PARAGRAFO II - Bonifici extra SEPA

Art. 28 - Bonifici in euro di importo rilevante e Bonifici in euro urgenti

1. Il bonifico di importo rilevante è un bonifico in euro disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. L'ordine di pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nei termini indicati all'art. 27. Il Cliente Pagatore, tuttavia, può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 5 comma 4.
2. Il bonifico urgente è un bonifico in euro disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. L'ordine di pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
3. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento nei casi di cui al presente articolo il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 22.
4. Il consenso nei casi di cui al presente articolo può essere rilasciato solo con modalità cartacea presso gli sportelli della Banca.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 15:00.

Art. 29 – Oggetto del servizio

Per bonifico extra SEPA si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea o paese SEPA nella valuta diversa dall'euro.

Art. 30 - Dati relativi all'ordine di pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:

- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- Banca del Beneficiario;
- Divisa;
- Importo.

Art. 31 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea:
 - l'ordine si intende ricevuto dalla Banca nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le ore 10.00;

- l'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva;
 - l'ordine presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono:
- l'ordine si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nei contratti relativi ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 16:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

Art. 32 - Tempi di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione: Nel caso in cui sia stata indicata una data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella data indicata; In presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data; Nel caso in cui sia stata indicata come data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Art. 33 – Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

Art. 34 – Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Documento di Sintesi.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto di pagamento le proprie spese e commissioni riportate nel Documento di Sintesi relative al bonifico stesso.

RI.BA

Art. 35 - Oggetto del servizio

1. La RI.BA. è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore; il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le RI.BA. l'Identificativo Unico.

Art. 36 - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

Il consenso del Cliente Pagatore ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4

Art. 37 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella data di scadenza del pagamento.
2. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
3. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
5. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 16:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art.38 - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (es. MAV, RAV)

Art. 39 - Oggetto del servizio

I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso qualsiasi sportello della Banca o laddove il Cliente Pagatore abbia aderito ai Servizi Telematici di Web Banking e/o

servizi simili, e sia consentito dai servizi medesimi, impartendo l'Ordine di Pagamento via internet.

Art. 40 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 16:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 41 - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro tre giornidalla data di ricezione dell'ordine.

R.I.D. – SEPA DIRECT DEBIT CORE

Art. 42 - Validità delle deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014

Le deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014 ed ancora in essere a tale data, rimangono valide ed alle stesse si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante Direct Debit, di cui agli articoli di seguito riportati. Sepa Direct Debit Core

Art. 43 - Oggetto del servizio

1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in San Marino e negli altri paesi dell'Unione Europea o Paese SEPA, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario ("Mandato"). Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con apposito Rulebook.

In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca.

2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà in ogni momento di chiedere alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit o di chiedere, previa sottoscrizione di apposito modulo che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o per determinate tipologie di pagamento (singole o ricorrenti).
4. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, può chiedere alla banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
5. Il Cliente Pagatore non è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni Mandato, la modifica o la revoca dello stesso, salvo che non chieda la prestazione, da parte della Banca, previa sottoscrizione di apposito modulo, di uno o più servizi aggiuntivi relativi alla gestione di uno specifico Mandato ("Gestione del Mandato Sepa Direct Debit Core") quali le verifiche sulla conformità degli addebiti rispetto al Mandato conferito, anche derivanti dalla presenza di clausole limitative: 1) sull'importo massimo per disposizione, 2) numero massimo di disposizioni, 3) data del primo e/o ultimo pagamento, 4) frequenza.

In caso di sottoscrizione dell'apposito contratto di Gestione del Mandato la Banca:

- prima di eseguire la prima Operazione di Pagamento ricevuta, controlla l'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente Pagatore o da questi confermate;
 - nel caso di Operazioni di Pagamento ricorrenti, prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla la coerenza dei dati dello stesso rispetto a quelli indicati nel relativo Mandato e nelle eventuali clausole limitative disposte dal Cliente Pagatore stesso.
6. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito.

Art. 44 – Ricezione Ordine di Pagamento

Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 45 - Esecuzione Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento indicato sul Mandato con pari valuta.

Art. 46 - Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul Conto di Pagamento.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
3. *Il diritto al rimborso è in ogni caso escluso, oltre ai casi previsti dall'art. 10, 5° comma, se concorrono tutte le condizioni di seguito elencate:*
- a) il Cliente Pagatore risulta possedere un codice operatore economico o equivalente estero (ad esempio partita iva italiana);
 - b) il Cliente Pagatore ha sottoscritto apposito mandato, o dichiarazione sostitutiva, con cui rinuncia espressamente al diritto al rimborso di cui al comma 1, dichiarando che le operazioni di pagamento sono attinenti alla propria attività professionale o d'impresa.

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47 - Condizioni Contrattuali - Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, tramite Bonifici Estero effettuati da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell'Unione Europea.

Art. 48 - Norme comuni

1. Ai Servizi di Pagamento oggetto della presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni contenute nella Parte I, Sezione I:

Art. 1 - Definizioni. Per quanto riguarda la definizione Servizi di Pagamento, il riferimento è all'art. 45.

Art. 3 - Operazioni di Pagamento

Art. 4 – Consenso e revoca del consenso per l'esecuzione dell'operazione di pagamento

Art.5 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

Art. 7- Irrevocabilità dell'Ordine di Pagamento

Art. 12 - Conversione valutaria

Art. 15 – Durata e recesso dai Servizi di Pagamento

Art. 16 - Norme applicabili

Art. 17 – Comunicazioni della Banca

Art. 18 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

Art. 19 – Procedure di Reclamo

Art. 49 - Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca può - con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via Internet o via telefono.

2. L'ordine impartito in assenza di fondi sufficienti si considera definitivamente rifiutato indipendentemente dalla successiva costituzione dei fondi.

3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.

Art. 50 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatte o incomplete

3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

Art. 51 - Commissioni e spese

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:

a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento;

b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario;

c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso.

3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese di cui al punto a) per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.

4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:

- in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;

- le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;

- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

SEZIONE 2 -

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

Ordini Impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici in uscita)

Bonifici Estero

Art. 52 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:

a) un bonifico effettuato da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell'Unione Europea;

2. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:

- Beneficiario;

- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;

- Banca del Beneficiario;

- Divisa;

- Importo.

Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.

Art. 53 - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) i Prestatori di servizi di Pagamento danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.

2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.

3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.

4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

Art. 54 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione

1. In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 31 della Parte I Sezione II.

2. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al massimo entro la fine del quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.

3. Qualora per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.

4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici in entrata)

Art.55 - Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:

- Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento

- dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento

RID

Gli articoli sul servizio RID rientrano nella Parte I Sezione II del presente contratto. Detti articoli sino al 31.1.2016 si applicano solo alle disposizioni RID ad importo fisso e ai RID Finanziari, per le quali è comunque esclusa la possibilità di rimborso di cui all'art. 59, e decorsa tale data sono da considerare non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.

Art. 56 - Oggetto del servizio

1. Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del Conto di Pagamento, rilasciata dal Cliente Pagatore alla Banca direttamente o per il tramite del Beneficiario.

A fronte di tale autorizzazione, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al Proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente Pagatore per ogni singolo addebito.

2. In conformità agli accordi interbancari che disciplinano il Servizio R.I.D., qualora siano trascorsi 24 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, la Banca ha diritto di cancellare o considerare "non operativa" l'autorizzazione all'addebito e conseguentemente, non far seguito alle successive richieste di addebito, salvo diversi accordi con i Beneficiari.

Art. 57 - Ricezione Ordine di Pagamento

Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 58 - Esecuzione Ordine di Pagamento

L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.

Art. 59 - Termini per richieste di rimborso

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data di scadenza del RID.

2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO FONDI SVOLTA DA SWIFT

Per l'esecuzione dei bonifici (ad es. bonifici SEPA) può essere necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio. È prevista la comunicazione a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) da parte della Banca dei dati riferiti a chi

effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi del Pagatore, del Beneficiario e dei rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) necessari per eseguirlo.

Senza l'utilizzo di tale rete interbancaria e senza la relativa comunicazione dei dati le Operazioni di Pagamento non possono essere eseguite. S.W.I.F.T., per motivi di sicurezza, duplica, trasmette e conserva temporaneamente in proprio server negli Stati Uniti d'America i dati predetti che sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedere sulla base di provvedimenti adottati in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo.

Il Cliente conserva i diritti previsti dalla Legge 23/05/1995 n. 70 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali.

Informativa in ordine all'Istruzione AIF in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Per effetto degli obblighi imposti dall'Istruzione AIF al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, verranno comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di Pagamento, il nome, cognome, indirizzo del Cliente Pagatore ovvero il suo numero di identificazione come cliente, il numero del suo Conto di Pagamento ovvero il codice unico di identificazione.

In relazione al rapporto di conto corrente, le Parti prendono atto che il presente rapporto è regolato, dalle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente contratto, e dalle condizioni normative indicate nel presente contratto. Il/i Cliente/i dichiara/no, stipulando la presente scrittura, di avere ritirato un originale del presente contratto, composto di 25 pagine, sottoscritto dalla Banca, completo di ogni sua parte, unitamente al Foglio Informativo con indicazione dei principali rischi del contratto e delle procedure relative ai reclami, nonché all'informativa sul Fondo di garanzia dei depositanti.

Timbro e firma della Banca

Firma/e Cliente/i

(firma obbligatoria) Operatore

(firma obbligatoria)

Il/i Cliente/i dichiara/no di approvare specificatamente le clausole di cui all'art. 5 Condizioni normative ed economiche che consentono alla Banca di variare in modo unilaterale le condizioni normative ed economiche pattuite nel presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Il/i Cliente/i dichiara/no inoltre di aver preso visione delle clausole di maggior interesse, evidenziate nel presente contratto, agli artt.:

Sezione A - "Norme che disciplinano il rapporto Banca - Cliente".

Sezione B - "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi": artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Sezione C - "Norme che regolano il servizio Carta di debito" artt. 33, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Sezione D - "Norme che disciplinano le disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi ed estinzione di documenti di debito bonifici permanenti": artt. 60, 61, 62, 63, 64.

Sezione E - "Norme che regolano le operazioni in valuta estera su conti correnti in euro: artt. 65, 66, 67.

Sezione F - "Norme che disciplinano i servizi offerti tramite collegamento web": artt. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e suoi allegati "A" MODULO SOSTITUZIONE TOKEN e "B" RICHIESTA DISATTIVAZIONE CODICI;

PARTE PRIMA - E PARTE SECONDA NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 2014 -04 "DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL)" E DEL REGOLAMENTO N. 2013-05 "INGRESSO NELL'AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO(SEPA)" E DEL REGOLAMENTO N. 2015-02 "SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE" EMANATI DA BANCA CENTRALE : art. 10 comma 4 e 5; art. 33; art. 42, ART. 49 COMMA 1.

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i
tramite procedura Online www.bsm.sm

Firma/e Cliente/i

(firma obbligatoria)

Timbro e firma della Banca

(firma obbligatoria) Operatore

APPENDICE: ACCORDO SULLA REGOLAZIONE IN CONTO CORRENTE DEGLI INTERESSI

Le modalità di calcolo e la corresponsione degli interessi del conto corrente sono regolate dalle norme di seguito riportate.

1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura concordata ed indicata nel Documento di sintesi delle condizioni economiche, posto nel frontespizio del presente contratto, nel quale sono riportate tutte le altre condizioni economiche applicate al conto corrente.
2. Gli interessi a debito ed a credito, relativi al conto corrente, vengono contabilizzati con identica periodicità annuale (fine dicembre di ogni anno). La valuta applicata coincide con quella di contabilizzazione; non sono ammesse valute antergate rispetto alla data di contabilizzazione dell'addebito. Alle stesse date, e con pari valuta, vengono contabilizzati in conto le commissioni, le spese (postali, telegrafiche e simili, quelle di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre), applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità.
3. Se successivamente alla contabilizzazione degli interessi, il conto corrente dovesse presentare un saldo dare, o sconfinamento dal fido accordato, il Cliente dovrà corrispondere la somma a debito entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione dell'estratto conto senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora.
4. Sul saldo derivante dalla chiusura definitiva del conto gli interessi continueranno a maturare senza alcuna capitalizzazione.

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i
tramite procedura Online www.bsm.sm

Firma/e Cliente/i

(firma obbligatoria)

Timbro e firma della Banca

(firma obbligatoria) Operatore

INFORMATIVA PER I DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi ai sensi del Regolamento n. 2016-01 "Fondo di garanzia dei depositanti"

riservate al C/C n° _____, NDG n° _____ :
 nato il _____ a _____

I depositi presso BANCA DI SAN MARINO S.p.A sono protetti da:	Fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino ¹
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca ²
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite massimo di protezione di 100.000 euro
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ³
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta della banca:	20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 ⁴
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	Fondo di garanzia dei depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino Tel.: 0549-882325, Fax: 0549-882328, Country code: (+) 378 E-mail: infogd@bcsm.sm
Per maggiori informazioni:	www.bcsm.sm
Conferma di ricezione del depositante:	Data, _____ Firma del/dei Depositante/Depositanti _____ (firma obbligatoria)

Informazioni supplementari

1 Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'articolo 100 della Legge n.165/2005, dal Decreto Delegato n. 111/2011, dall'articolo 56 della Legge n. 189/2015 e dal Regolamento BCSM n. 2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo III.1 del summenzionato Regolamento.

2 Limite generale della protezione

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 EUR per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, il rimborso non potrà comunque superare i 100.000 EUR. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia

il limite di 100.000 EUR non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm.

3 Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

4 Rimborso

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, via del Voltone 120 - 47890 San Marino – Repubblica di San Marino, tel: 0549-882325, E-mail: infogd@bcsm.sm, sito: www.bcsm.sm.) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 EUR entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine dalla richiesta, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull'importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm, consultando il Regolamento BCSM n. 2016-01 all'articolo III.1.5.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2016-01, consultabile nel sito Internet www.bcsm.sm, ed in particolare agli articoli III.1.2 e III.1.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.

Firma dell/i Cliente/i per integrale presa visione di quanto sopra riportato. Dichiaro/riamo che una copia del presente foglio informativo mi/ci è stata da Voi consegnata.

Norme che regolano il dispositivo di autenticazione:

Il codice utente ed il dispositivo di autenticazione verranno attivati in seguito al download dell'applicativo VIP ACCES di Symantech disponibili negli store Apple e Google.

Conservazione del TOKEN VIRTUALE – Il Cliente ha l'obbligo di custodire e conservare con diligenza i dispositivi sui quali sono installate le credenziali di accesso e operatività del Servizio. La Banca non si assume responsabilità alcuna per utilizzi impropri, anche di natura fraudolenta operati sui dispositivi stessi.

Smarrimento o sottrazione dei codici di sicurezza e dei dispositivi di autenticazione – Il Cliente si assume ogni responsabilità in ordine alla custodia dei codici di sicurezza, sia di accesso che operativi, in caso di smarrimento o sottrazione, il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla Banca ed inoltre il cliente è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Sezione, si rimanda alla disciplina generale dei contratti sui quali insiste il Servizio.

Firma del Cliente per abilitazione del TOKEN e presa visione
delle norme che ne regolano l'utilizzo e la custodia.

Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a contattarlo ai recapiti telefonici e mail dallo stesso rilasciati alla sottoscrizione del Servizio Internet Banking.

Con l'abilitazione dei servizi sopraindicati, Il Cliente conferma la validità e l'efficacia della procura di conto corrente, rilasciata ai terzi delegati, anche per il Servizio Internet Banking, già attivo sul predetto contratto.

Il Cliente dichiara di essere in possesso di un esemplare del presente contratto, di aver ricevuto ogni informazione circa l'operatività del Servizio e la consegna dei codici di accesso e operativi, nonché di aver ricevuto il/i supporto/i operativo/i contestualmente alla firma del presente contratto dopo averne riscontrato la perfetta integrità.

Tramite procedura www.bsm.sm, li 19/02/2019

Il Richiedente

Banca di San Marino S.p.A.

APERTURA RAPPORTO – PERSONA FISICA

Per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conoscenza del cliente richiesti dalla normativa antiriciclaggio (Legge 92/2008) le chiediamo di fornirci le informazioni che seguono, ricordandole che la legge prevede sanzioni anche di natura penale nei casi in cui le informazioni richieste non vengano fornite o qualora fornite risultino false.

NDG **CLIENTE**

1. Rapporto di lavoro

Lavoratore a tempo determinato Lavoratore a tempo indeterminato Autonomo Altro

2. Informazioni su attività lavorativa

Ragione sociale del datore di lavoro _____

Professione/Mansione per esteso _____

3. Paese (e città) in cui svolge la Sua attività prevalente _____

4. In quali altri Paesi ha rapporti di lavoro/commerciali, oltre a quello in cui svolge la sua attività prevalente?

5. Fascia di reddito annuo netto Da 0 a 15.000 euro Da 15.001 a 30.000 euro
 Da 30.001 a 50.000 euro Da 50.001 a 100.000 euro Oltre 100.000 euro

6. Partecipazioni Sì No

Se sì, quali _____

7. Importo del patrimonio

Da 0 a 50.000 euro Da 50.001 a 100.000 euro Da 100.001 a 250.000 euro
 Da 250.001 a 500.000 euro oltre 500.000 euro

8. Situazione abitativa (e proprietà immobiliari)

Case di proprietà Presso genitori/parenti Affitto Leasing Altro

Note _____

9. Anzianità abitativa Meno di 1 anno Da 1 a 5 anni Oltre i 5 anni

10. Mutui/Leasing in essere Sì No

Se sì, quali _____

11. Carte di credito in essere Sì (plafond _____) No

12. Conoscenza strumenti di investimento del risparmio Sì No

Se sì, quali? Conto corrente/conto di deposito Fondi comuni Obbligazioni

Titoli di stato Fondi pensione Prodotti assicurativi Azioni Altro _____

13. Qual è l'orizzonte temporale preferito per gli investimenti Max. 12 mesi Max. 5 anni Oltre 5 anni

14. N° rapporti aperti presso altri istituti Nessuno 1 2 Più di

Data _____

Firma del cliente _____

COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Scambio di informazioni ai sensi della Legge n. 174 del 27 novembre 2015, dello Standard dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE (Global Standard) e del Common Reporting Standard (C.R.S.)

Gentile Cliente, La informiamo che :

- in data 27/11/2015 è stata emanata la Legge n. 174 sulla Cooperazione Fiscale Internazionale entrata in vigore il 12/12/2015 con la quale la Repubblica di San Marino dà esecuzione agli accordi internazionali sottoscritti con Paesi o giurisdizioni estere fra cui:
- la Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia fiscale e gli accordi bilaterali volti ad assicurare lo scambio di informazioni in base agli standard OCSE;
- l'accordo con la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Global standard OCSE - Common Reporting Standard (C.R.S.)

Gli standard internazionali rappresentano criteri, linee guida e orientamenti definiti e formalizzati nell'ambito di organismi internazionali per lo scambio di informazioni applicati con la presente normativa. Lo Standard Globale definito dall'OCSE per lo scambio di informazioni finanziarie include il Common Reporting Standard CRS ovvero le regole e procedure di identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni.

Il provvedimento disciplina gli adempimenti in attuazione dei citati standard internazionali (Global Standard e CRS) nei confronti dei Clienti non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino la cui decorrenza è fissata al 01/01/2016.

La Banca, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, deve pertanto provvedere all'esecuzione delle seguenti attività:

- **Obblighi di identificazione della Clientela e dei rapporti** (conti finanziari) soggetti allo scambio di informazioni intestati a persone fisiche non residenti e a persone giuridiche o entità controllate da persone fisiche non residenti.
- **Obblighi di adeguata verifica della Clientela ai fini dello scambio automatico** all'apertura di nuovi rapporti o per rapporti preesistenti acquisendo dal titolare del rapporto il codice fiscale rilasciato dallo stato di residenza e un'attestazione, anche in forma di autocertificazione, di residenza fiscale da parte delle persone fisiche, giuridiche e delle entità nonché dei relativi titolari effettivi. L'attestazione della residenza fiscale ed il codice fiscale è essenziale e in assenza di tale documentazione non è possibile procedere con l'apertura dei rapporti o mantenere accessi rapporti preesistenti. Le procedure di adeguata verifica dei rapporti preesistenti, accessi prima del 01/01/2016, dovranno essere completate entro il 30/06/2017 e si differenziano a seconda che il rapporto abbia un valore inferiore (conti di valore inferiore) o superiore ad \$ 1.000.000 (conti di valore elevato): a questi ultimi cui si applicano procedure rafforzate di adeguata verifica.
- **Obblighi di comunicazione:** lo scambio di informazioni può essere a richiesta, spontaneo e automatico ed avviene tramite il CLO l'Ufficio Centrale di Collegamento. Gli intermediari devono comunicare le informazioni relative ad ogni rapporto detenuto durante l'anno solare. Il primo anno di comunicazione è il 2016 e ogni anno è previsto lo scambio automatico delle informazioni da eseguire entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento. Sarà redatto un elenco con delibera del Congresso di Stato riportante i Paesi con cui sarà attivato lo scambio di informazioni.
- **Ritenuta Ecofin.** Dal 01/01/2016 lo scambio di informazioni sarà attuato automaticamente nei confronti dei 28 Paesi dell'Unione Europea per effetto dell'approvazione della Direttiva UE n. 2015/2060 che abroga la Direttiva Ecofin n. 2003/48/CE. Con il Decreto Delegato del 17 dicembre 2015 n. 186 sono state abrogate inoltre le disposizioni di cui alla Legge 25/05/2005 n. 81: la ritenuta Ecofin si applica ai pagamenti di interessi effettuati fino al 31/12/2015.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 174/2015 – CLIENTELA PERSONE FISICHE

Codice Ndg

Il Cliente, confermando e sottoscrivendo i dati sotto riportati, comunica la/e propria/e residenza/e fiscale/i ai sensi della Legge n. 174/2015 e si impegna a informare prontamente la Banca nel caso in cui si verificano cambiamenti di circostanze in merito alle informazioni ed ai dati sotto riportati.

Sezione I – Dati anagrafici del Cliente

Nominativo :

Luogo di nascita:

Data di nascita:

residente in

Sezione II – Dichiarazione di residenza fiscale

Residenza/e fiscale/i dichiarata/e:

Residenza Fiscale I°: Paese

Numero di identificazione fiscale (ISS, CF, TIN, ecc.)

Residenza Fiscale II°: Paese

Numero di identificazione fiscale (ISS, CF, TIN, ecc.)

Residenza Fiscale III°: Paese

Numero di identificazione fiscale (ISS, CF, TIN, ecc.)

Data _____

Firma Cliente _____

Ai sensi della Legge n. 70 del 23 maggio 1995 e s.m.i. in materia di raccolta informatizzata dei dati personali, nonché della Legge n. 174 del 27 novembre 2015 e s.m.i., il Cliente prende atto che:

1. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato per:
 - a) l'adempimento di obblighi previsti dalla legge: il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati;
 - b) finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela: il conferimento dei dati non è obbligatorio ma il rifiuto a fornirli può comportare l'impossibilità della Banca a prestare il servizio richiesto. Il trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
2. I dati personali potranno essere comunicati:
 - a) per le finalità di cui al punto a) senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato ai soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge;
 - b) per le finalità di cui al punto b) a fornitori di servizi autorizzati previa sottoscrizione di appositi contratti di outsourcing nel rispetto dei disposti della Legge n. 70/1995 e del segreto bancario di cui all'art. 36 Legge n. 165/2005. L'elenco tempo per tempo aggiornato dei Fornitori potrà essere visionato presso la Banca;
 - c) alle società appartenenti al Gruppo Bancario "BANCA DI SAN MARINO" che potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
3. L'interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 8 Legge n. 70/1995 e della Legge n. 174/2015, di accedere, verificare l'esattezza dei dati e di rettificarli o cancellarli, nonché il diritto di ricorrere amministrativamente e giudizialmente contattando l'Ufficio Reclami istituito presso la Banca. L'interessato ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Autorità di Vigilanza per la protezione dei propri dati personali, per il tramite del Garante per la protezione dei dati di cui alla Legge n. 70/1995.
4. I dati personali sono conservati presso la Banca nei termini e con le modalità previsti dalle normativa vigente in materia.
5. Titolare del trattamento è BANCA DI SAN MARINO a cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra.

Ciò premesso, il Cliente ACCONSENTE la Banca:

- all'acquisizione ed al trattamento informatico dei propri dati personali e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti sopra indicati.

Data _____

Firma Cliente _____

Nome, Cognome e Sigla Assuntore _____

OGGETTO: NORMATIVA FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Foreign Financial Institution (FFI) Agreement for Participating Foreign Financial Institution (FFI) and Reporting Model 2 Foreign Financial Institution (FFI) – Accordo privatistico fra l'I.R.S. (Internal Revenue Service ovvero l'Autorità Fiscale Americana) e gli Istituti Finanziari Esteri aderenti all'accordo finalizzato a migliorare la Compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.

Premesso che:

- Il 18/03/2010 il Congresso USA ha emanato l'Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire Act) che introduce i principi cardine della normativa statunitense antievasione denominata FATCA. Scopo della normativa è quello di combattere l'evasione fiscale perpetrata da parte di cittadini o residenti statunitensi, persone fisiche o giuridiche, che investono in conti detenuti presso istituzioni finanziarie non statunitensi, le quali sono chiamate a collaborare con il fisco statunitense mediante l'invio di una serie di dati anagrafici e finanziari sui conti intrattenuti presso di loro da tali soggetti.
- Detta normativa, applicata per fasi successive già dal 1° luglio 2014, prevede che tutti gli intermediari finanziari non statunitensi, ivi inclusi quelli sammarinesi, stipulino un apposito contratto privatistico con l'IRS (Internal Revenue Service – ente americano equivalente all'Ufficio Tributario) con il quale si impegnano ad una serie di adempimenti, volti ad identificare nell'ambito della propria clientela i titolari dei conti che siano cittadini o residenti fiscalmente negli USA, per fornire direttamente all'IRS, una volta identificati, una serie di informazioni anagrafiche e finanziarie su tali conti.
- A causa dei molteplici impatti operativi e delle problematiche giuridiche, soprattutto in materia di violazione della normativa sul segreto bancario e sulla privacy, derivanti dalla stipula del citato accordo, è stato avviato un negoziato bilaterale fra la Repubblica di San Marino e gli USA, per individuare una modalità alternativa semplificata di implementazione del FATCA basata su un accordo intergovernativo tra i due Stati per lo scambio di informazioni ai fini fiscali. Nel frattempo, per rispettare le tempistiche previste per l'adesione alla normativa FATCA, la Banca ha sottoscritto in data 5/5/2014 l'accordo individuale con l'Amministrazione Finanziaria USA (IRS) Aderendo al predetto accordo la Banca si è impegnata a garantire il recepimento della normativa americana secondo i contenuti e nei termini previsti dalle disposizioni del suddetto accordo FATCA. L'istanza di adesione è stata autorizzata dall'IRS in data 6/5/2014 pertanto lo status della Banca è di "Participating Foreign Financial Institution (PFFI)" in attesa della sottoscrizione dell'accordo intergovernativo di cui sopra. Pertanto dal 1/7/2014 la clientela dovrà sottoscrivere all'atto dell'accensione di un nuovo rapporto, l'autocertificazione riguardo la cittadinanza e la residenza fiscale statunitense e fornire il consenso alla comunicazione all'IRS dei propri dati personali e di tutte le informazioni in possesso della Banca, anche attraverso terzi.
- In assenza dell'autocertificazione la Banca non potrà accendere nuovi rapporti a nuovi clienti e per quanto riguarda i clienti preesistenti alla data del 30/06/2014 dovrà applicare una ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte USA e qualora il predetto consenso non sia ottenuto entro il 31/12/2014 oltre alla comunicazione dei dati sopra indicati in forma aggregata senza alcuna specifica dei dati anagrafici e dei rispettivi valori

Tutto ciò considerato,

lo sottoscritto nato a il
residente in C.ISS/COE/CF/PI NDG
Titolare del rapporto numero Cittadino _____
TIN _____

prende atto della suddetta normativa FATCA "Foreign Account Tax Compliance Act" e degli adempimenti connessi posti in capo agli intermediari finanziari nonché degli obblighi di adeguata verifica, di certificazione e comunicazione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria USA (IRS) e pertanto nel quadro delle condizioni fissate dalla legislazione statunitense relativa all'imposta alla fonte e al fine di consentire alla Banca di accertare in modo idoneo lo status fiscale e i nostri requisiti in veste di titolari dei rapporti accesi presso la Banca, con la presente **dichiaro di aver preso atto della informativa allegata alla presente e con riferimento agli indizi di seguito riportati :**

- essere cittadino o residente negli Stati Uniti d'America;
- luogo di nascita negli Stati Uniti d'America
- indirizzo postale statunitense (ivi compresi una casella postale o un indirizzo "c/o" negli Stati Uniti d'America)
- numero di telefono statunitense attualmente attivo.
- Ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli USA
- Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense

- **di non ricadere** nelle prescrizioni sopra descritte e pertanto di **non essere** definito "US Person" così come dichiarato sotto la propria responsabilità che lo status del titolare del/i rapporto/i in base alla definizione di "US Person" riportata nel presente Modulo:

Non US Person (per persona fisica compilare Form W-8BEN – per persona giuridica Forma W-8BEN-E)

impegnandosi a comunicare alla Banca ogni eventuale informazione che possa comportare la modifica di tale status in base alla legislazione statunitense tempo per tempo vigente.

Firma _____

- **di ricadere in almeno una** delle prescrizioni sopra descritte e pertanto di **essere** definito "US Person" ovvero **cittadino o residente fiscalmente negli USA** in base alla legislazione fiscale statunitense e altresì di essere il beneficiario effettivo dei rapporti sopra specificati così come dichiarato sotto la propria responsabilità che lo status del titolare del/i rapporto/i in base alla definizione di "US Person" riportata nel presente Modulo:

- US Person (compilare Form W-9)
impegnandosi a comunicare alla Banca ogni eventuale informazione che possa comportare la modifica di tale status in base alla legislazione statunitense tempo per tempo vigente.

Firma _____

- impegnandosi a comunicare alla Banca ogni eventuale informazione che possa comportare la modifica di tale status in base alla legislazione statunitense tempo per tempo vigente.

- rifiuta di dichiarare lo status del titolare del/i rapporti.

- Data _____ Firma Cliente _____

Inoltre

Il sottoscritto _____ ai sensi dell'articolo 36, comma 6, Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge n. 70 del 23 maggio 1995

RILASCI A IL CONSENSO NON RILASCI A IL CONSENSO

a Banca di San Marino S.p.A. a fornire le informazioni, i dati ed i documenti richiesti dall'Autorità Fiscale Statunitense (IRS – Internal Revenue Service), direttamente o tramite controparti istituzionali o altri soggetti terzi, inerenti i propri rapporti in essere presso la Banca, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, rendendosi inoltre disponibile a fornire alla Banca medesima ogni ulteriore informazione e documento richiesti dall'Autorità Fiscale statunitense.

Tale dichiarazione di consenso è da intendersi irrevocabile per l'anno civile in corso, e si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo, salvo revoca entro la fine di gennaio dell'anno considerato.

Data _____ Firma Cliente _____

Si dichiara di aver ricevuto copia della presente comunicazione all'atto della sottoscrizione.

Data, _____ FIRMA BANCA _____

San Marino li _____.

Si dichiara che il Cliente _____ Titolare del rapporto numero _____, pur reso edotto dell'informativa sopra riportata, non ha ritenuto di sottoscrivere la presente modulistica e non ha fornito il consenso alla comunicazione dei suoi dati all'Amministrazione Fiscale statunitense pertanto è stato informato verbalmente che la Banca è tenuta ad applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte USA nonché a comunicare alla stessa i suoi dati personali e le informazioni in possesso della Banca.

Nome, cognome e sigla dell' Assuntore _____